

Si rende noto che:

in data 13/10/2004 è stato esperire il pubblico incanto per l'aggiudicazione del servizio in oggetto. All'asta pubblica hanno partecipato n. 5 ditte, tutte ammesse. Con seduta di Consiglio di Amministrazione del 15/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta l'assegnazione della fornitura alla Ditta Farid Industrie S.p.A. di Vinovo (TO) per l'importo di euro 467.700,00, al netto di IVA, con il ribasso del 6,46% sull'importo a base d'asta. Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione all'Ufficio pubblicazioni ufficiali dell'UE in data 17/01/2005.

Il Direttore
Giuseppe T. Sanfilippo

26

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Bosco Marengo (Alessandria)

Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di dicembre, in Torino nella Sala della Giunta Regionale

TRA

- la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Regione Piemonte On. le Enzo Ghigo;
- la Provincia di Alessandria, rappresentata dal Presidente della Provincia Dr. Paolo Filippi;
- il Comune di Bosco Marengo, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Angela Lamborizio;
- il Fondo Edifici di Culto, rappresentato dal Prefetto di Alessandria Dr. Vincenzo Pellegrini;
- L'Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore della Filiale Piemonte e Valle d'Aosta Ing. Renzo Pini;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, rappresentata dal Dr. Mario Turretta;

d'ora in poi "le Parti"

PREMESSO CHE

1. L'ex convento di Santa Croce a Bosco Marengo, con la sua monumentale chiesa ad aula e i grandiosi spazi concentrati attorno ai due chiostri, è uno dei complessi artistico-architettonici più singolari e significativi del secondo Cinquecento italiano.

2. Il tema del recupero, della rifunzionalizzazione e della valorizzazione di un complesso monumentale di tale importanza è strettamente legato all'individuazione di un uso compatibile con le sue caratteristiche peculiari e tale da poter conciliare le istanze legate ad una irrinunciabile azione di salvaguardia e restauro dei caratteri storico-artistici e monumentali - straordinariamente significativi per Santa Croce - con le necessità derivanti dalla attivazione di nuove funzioni.

3. La proprietà del bene è in capo al Demanio dello Stato: in particolare, la Chiesa e l'alloggio del custode

fanno capo al Fondo Edifici di Culto (Ministero dell'Interno) e sono affidati in custodia al Comune di Bosco Marengo; il Complesso conventuale e le aree circostanti, per contro, fanno capo all'Agenzia del Demanio - Ente Pubblico Economico, che ha dato in concessione onerosa agevolata al Comune di Bosco Marengo per 10 anni (scadenza il 01.11.2008) gli spazi che sono stati già oggetto dei restauri realizzati in occasione delle manifestazioni dell'anno giubilare (l'ala ovest del chiostro piccolo o "dei Morti" e gli spazi destinati al Museo Vasariano).

4. Il bene risulta appartenere al "patrimonio storico-artistico" del Demanio dello Stato, sottoposto alle vigenti norme di tutela.

5. L'Associazione World Political Forum ha individuato nel Complesso Monumentale di Santa Croce l'ubicazione definitiva della propria sede operativa e legale per lo Sviluppo della cultura dell'interdipendenza, fatte salve le destinazioni religiose e museali già in essere.

6. Il 24 ottobre 2003 è stata sottoscritta una Dichiarazione di Intenti tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo, la Soprintendenza Regionale del Piemonte, la Diocesi di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria, l'Università del Piemonte Orientale, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria e l'Associazione World Political Forum per il restauro e la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo.

7. I soggetti sottoscrittori della suddetta Dichiarazione di Intenti hanno convenuto sulla necessità di realizzare uno Studio di Fattibilità che definisse i costi di recupero del bene, le destinazioni d'uso dello stesso, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le ipotesi di gestione delle diverse funzioni.

8. La Finpiemonte S.p.A. ha curato l'elaborazione del suddetto Studio di Fattibilità, attraverso la collaborazione di specifici supporti specialistici ed in stretta relazione con il World Political Forum, l'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e tutti gli altri Enti coinvolti nell'iniziativa.

9. Nel corso della predisposizione dello Studio, è emersa l'opportunità di individuare un primo lotto di intervento costituito dalla Chiesa, dallo spazio museale e da altri spazi destinati alle attività culturali, che non necessita di specifica individuazione di particolari destinazioni, ma di soli interventi di restauro, e relativi impianti e allestimenti, per la tutela del bene.

10. La realizzazione dei lavori relativi a tale primo lotto di intervento consente infatti di procedere da subito alla conservazione e alla protezione di un bene di rilevante valore storico e architettonico, offrendo altresì al World Political Forum la possibilità di svolgere nella Chiesa e negli altri spazi le prossime sessioni plenarie.

11. Il Comune di Bosco Marengo ha quindi predisposto un primo studio relativo a tale lotto, che si acclude come allegato "A" al presente Accordo di programma, di cui è parte integrante.

tutto ciò premesso e considerato,
visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000,

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 Obiettivi e Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma, i soggetti sottoscrittori perseguono l'obiettivo di attuare la progettazione e realizzazione di una prima fase di intervento relativa alla Chiesa, allo spazio museale e ad altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso di Santa Croce consistente in interventi di restauro, e relativi impianti e allestimenti, per la tutela del bene (si veda l'allegato "A").

2. Le finalità di tale intervento consistono in:

- provvedere alla conservazione e alla protezione di un bene di rilevante valore storico ed architettonico;
- completare gli interventi già avviati nell'ambito delle manifestazioni dell'anno giubilare (Legge 7 agosto 1997 n. 270 art. 3), non sufficienti ad assicurare la completa e piena funzionalità degli spazi interessati, consentendo in tal modo un'adeguata fruizione e valorizzazione del bene;
- consentire al Comune di Bosco Marengo l'allestimento del Museo Vasariano;
- garantire al Comune di Bosco Marengo ed agli altri Enti coinvolti una più organica e continuativa programmazione delle attività espositive, museali, culturali e di spettacolo, e la possibilità di una effettiva e sistematica fruizione degli spazi da parte del pubblico;
- consentire al World Political Forum di svolgere nella Chiesa e negli altri spazi le prossime sessioni plenarie e altre attività connesse;
- dare avvio al processo di ristrutturazione dell'intero Complesso, mediante un concreto segnale dell'impegno assunto da parte degli Enti sottoscrittori della Dichiarazione di Intenti e del presente Accordo di programma.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Alessandria;
- il Comune di Bosco Marengo;
- il Fondo Edifici di Culto;
- l'Agenzia del Demanio;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Articolo 4 Altri soggetti coinvolti

1. Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente articolo 3, sono interessati al presente Accordo in quanto co-finanziatori dell'iniziativa la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, i cui rapporti di partecipazione alle finalità dell'Accordo sono regolati da specifiche convenzioni, la cui sottoscrizione sarà successiva alla sottoscrizione del presente Accordo di programma.

2. È altresì interessato al presente Accordo in quanto fruitore designato degli spazi del Complesso, il World Political Forum che individua nel Complesso Monumentale di Santa Croce l'ubicazione idonea alla propria sede operativa e legale per lo sviluppo della cultura dell'interdipendenza, fatte salve le destinazioni religiose e museali già in essere.

Articolo 5 Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del presente Accordo di programma è individuato nel Comune di Bosco Marengo; Responsabile del procedimento dell'Accordo di program-

ma è il Segretario Comunale del Comune di Bosco Marengo.

Articolo 6 Azioni previste

1. Le parti firmatarie del presente Accordo di programma concordano sulla necessità delle azioni di cui al successivo comma 3 e si impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.

2. Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risultati necessario e utile per la realizzazione del progetto di recupero oggetto del presente Accordo.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, è prevista la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi al recupero della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce, secondo le linee indicate dallo studio, che costituisce l'allegato "A", parte integrante del presente Accordo di programma.

Articolo 7 L'attuazione dell'intervento: lottizzazione

In conformità al D. Lgs. n. 30 del 22 gennaio 2004 - lavori pubblici concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali -, l'insieme dei lavori relativi all'intervento riguardante il restauro della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso di Santa Croce può essere suddiviso in tipologie di lotti, quali, a titolo esemplificativo, i seguenti: lavori di edilizia e impiantistica; interventi di restauro su arredi, beni mobili, superfici decorate e pavimentazione; allestimenti museali ed altri allestimenti connessi alle funzioni di accoglienza e ricettività.

Articolo 8 L'attuazione dell'intervento: iter procedurale e ruolo dei soggetti coinvolti

Il ruolo di stazione appaltante è svolto dal Comune di Bosco Marengo, supportato operativamente per gli aspetti legali e tecnici dalla Finpiemonte S.p.A. Nel caso di suddivisione in lotti, le fasi di progettazione e direzione lavori della parte relativa ai lavori di restauro su arredi, beni mobili, superfici decorate e pavimentazione, soggetti alla normativa di tutela, sono svolte dalle Soprintendenze.

Articolo 9 L'attuazione dell'intervento: Comitato di Indirizzo e Controllo

1. Viene costituito, ai sensi del presente Accordo, un apposito Comitato di Indirizzo e Controllo, coordinato dalla Provincia di Alessandria e composto da:

- un dirigente della Direzione Beni Culturali della Regione Piemonte;
- un dirigente della Provincia di Alessandria;
- il Sindaco del Comune di Bosco Marengo o suo delegato;
- il Prefetto di Alessandria o suo delegato;
- il Direttore della Filiale Piemonte-Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio o suo delegato;
- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte o suo delegato;
- il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte o suo delegato;
- il Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte o suo delegato;
- un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;

- un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;
- il Co-Presidente del World Political Forum o suo delegato.

2. Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha lo scopo di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dell'insieme delle progettazioni e dei lavori relativi al progetto di recupero della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso di Santa Croce, pervenendo in tal modo ad un'attuazione unitaria ed organica dell'intervento complessivo.

3. Al fine di conseguire gli scopi delineati, saranno funzioni del Comitato di Indirizzo e Controllo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la stesura del quadro temporale e organizzativo dell'insieme delle fasi progettuali ed attuative per la realizzazione dell'intervento complessivo;
- l'analisi ed il vaglio delle linee di intervento proposte e la valutazione dei progetti preliminari, prima della loro formale approvazione;
- il coordinamento delle fasi procedurali e di attuazione mediante:
- il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli interventi, sia relativamente alle spese e all'impiego dei fondi finanziari stanziati, sia relativamente al rispetto delle tempistiche e dei calendari di lavoro;
- il monitoraggio e la verifica dell'avanzamento dell'insieme delle fasi attuative e realizzative, in coerenza con il cronoprogramma complessivo.

Articolo 10

Oneri, copertura finanziaria e tempi

1. I costi complessivi dell'intervento riguardante il restauro della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi

destinati ad attività culturali del Complesso di Santa Croce, sono stimati, nello studio allegato, in Euro 4.500.000,00, comprensivi di IVA.

2. Gli oneri finanziari complessivi, come sopra determinati, sono così ripartiti:

Ente	Importo
Regione Piemonte	2.500.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	800.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	800.000,00
Provincia di Alessandria	350.000,00
Comune di Bosco Marengo	50.000,00
Totale	4.500.000,00

3. Eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta sono utilizzate per ulteriori opere ed attività inerenti il progetto oggetto del presente Accordo di programma.

4. Il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dei lavori di recupero della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso di Santa Croce è incluso nello studio, allegato "A".

5. Eventuali modifiche al cronoprogramma non comportanti cambiamenti agli oneri finanziari complessivi non costituiscono variante al presente Accordo di programma.

6. Le determinazioni di cui ai punti 3 e 5 sono approvate dal Comitato di Indirizzo e Controllo;

7. Fatta salva l'esigenza per la stazione appaltante di avere certezza della copertura finanziaria al momento dell'avvio dei lavori, in relazione al cronoprogramma, per ogni anno le risorse finanziarie necessarie e da versare da parte degli Enti, sono così determinate:

Ente	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Importo
Regione Piemonte	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	800.000,00	/	/	800.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	100.000,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
Provincia di Alessandria	350.000,00	/	/	350.000,00
Comune di Bosco Marengo	25.000,00	25.000,00	/	50.000,00
Totale	1.775.000,00	825.000,00	1.900.000,00	4.500.000,00

Articolo 11

Obblighi delle parti

1. Per l'attuazione del presente Accordo di programma le parti si impegnano come segue:

a) la Regione Piemonte si impegna ad erogare i fondi di cui all'articolo 10 al Comune di Bosco Marengo, nei tempi previsti dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere;

b) la Provincia di Alessandria si impegna ad erogare al Comune di Bosco Marengo i fondi di cui all'articolo 10, nei tempi previsti dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere;

c) il Comune di Bosco Marengo si impegna a svolgere la funzione di stazione appaltante per l'attuazione dell'intervento ed a destinare i fondi di cui all'articolo 10, nei tempi previsti dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie;

d) il Fondo Edifici di Culto prende atto e si impegna a consentire che ai sensi del presente Accordo di programma il Comune di Bosco Marengo svolga funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal presente Accordo, confermando quanto previsto dall'attuale rapporto intercorrente tra il Fondo stesso e il Comune di Bosco Marengo, affidatario della custodia degli spazi oggetto dell'intervento di cui al presente Accordo;

e) l'Agenzia del Demanio prende atto e si impegna a consentire che ai sensi del presente Accordo di programma il Comune di Bosco Marengo svolga funzioni di stazione appaltante secondo quanto previsto dal presente Accordo, confermando quanto previsto dall'attuale rapporto di concessione onerosa agevolata nei confronti del Comune di Bosco Marengo, relativamente all'utilizzo dell'immobile da parte dello stesso fino alla scadenza dell'attuale concessione fissata al 01.11.2008; nel corso dell'attuazione dell'Accordo di programma, una volta valutata l'effettiva entità degli interventi di cui al presente Accordo, l'Agenzia del Demanio avvierà le opportune

procedure e valutazioni per definire tempi e modalità del proseguimento del rapporto di concessione;

f) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte si impegnano ad assicurare la progettazione e la direzione lavori relativamente agli interventi di restauro su arredi, beni mobili, superfici decorate e pavimentazione, soggetti alla normativa di tutela, e ad ogni altro intervento connesso e funzionale agli stessi, nei tempi previsti dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie;

g) la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, attraverso le Soprintendenze competenti, esercita le funzioni di tutela del Complesso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'impegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria a mettere a disposizione le somme di cui all'articolo 10, come previsto al precedente articolo 4, sarà regolato da apposite convenzioni, nei tempi previsti dal presente Accordo e comunque in tempi idonei a garantire il completamento delle opere.

Articolo 12

La gestione e l'utilizzo degli spazi successivamente all'attuazione dell'intervento

1. Nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente articolo 2 e in concordanza con essi, rimane in capo all'Amministrazione del Comune di Bosco Marengo la gestione degli spazi oggetto dell'intervento di cui al presente Accordo di programma in coerenza con i rapporti di concessione, regolati da appositi atti, attualmente in essere con l'Agenzia del Demanio e il Fondo Edifici di Culto.

2. L'utilizzo degli spazi da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4 e delle società strumentali delle Fondazioni bancarie, dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2 previo accordo con il Comune di Bosco Marengo e previa comunicazione all'Agenzia del Demanio e al Fondo Edifici di Culto.

3. Nell'ambito delle attività previste per l'utilizzo degli spazi, oltre alle attività espositive e museali, è favorita anche la promozione e la realizzazione di attività culturali, di spettacolo e convegnistiche, nel rispetto delle esigenze del culto e della tutela monumentale.

Articolo 13

Tempi e attuazione dell'accordo

1. Il presente Accordo di programma ha validità fino al 31.10.2008 e verrà adottato con Decreto del Sindaco del Comune di Bosco Marengo.

2. Entro la data di cui al comma che precede dovranno essere eseguiti gli interventi di recupero della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo.

3. L'Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari. Nel caso di integrazioni e modifiche che non rivestano carattere sostanziale e non comportino maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori dell'Accordo, le stesse sono approvate dal Comitato di Indirizzo e Controllo, di cui all'articolo 9. In caso contrario, le integrazioni e modifiche sono approvate dal Collegio di Vigilanza di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14

Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

1. La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è affidata ad un Collegio costituito dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori e dal Prefetto della Provincia di Alessandria o suo delegato.

2. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Bosco Marengo. Il Presidente del Collegio di Vigilanza provvede a convocare il Collegio di Vigilanza periodicamente o, comunque, ogni volta che si rendesse necessario.

3. Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e concordemente a quanto stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d'inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo di programma.

4. Alle sedute del Collegio di Vigilanza che prevedano all'ordine del giorno argomenti relativi agli impegni finanziari saranno invitati a partecipare i rappresentanti delle Fondazioni Bancarie.

Articolo 15

Controversie e poteri sostitutivi

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non sospendono l'esecuzione dell'Accordo stesso e sono preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 14 del presente Accordo.

2. In caso di mancato accordo, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da una sezione di arbitri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dalle parti in causa, cui spetta il compito di giudicare con equità sulla questione posta loro in esame.

Articolo 16

Registrazione

La registrazione del presente atto è prevista in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Comune di Bosco Marengo.

Articolo 17

Documentazione allegata

Viene allegato al presente Accordo di programma, quale parte integrante dello stesso, lo studio (lettera "A").

Elenco Allegati

Allegato A: "Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo: studio per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali".

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 6 dicembre 2004

Per la Regione Piemonte

Il Presidente

Enzo Ghigo

Per la Provincia di Alessandria

Il Presidente

Paolo Filippi

Per il Comune di Bosco Marengo

Il Sindaco

Angela Lamborizio

Per il Fondo Edifici di Culto
Il Prefetto di Alessandria
Vincenzo Pellegrini

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore della Filiale Piemonte e Valle d'Aosta
Renzo Pini

Per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte
Il Direttore
Mario Turetta

Allegato A

Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo: studio per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali

Gli spazi oggetto dell'Accordo vengono a comporre un unico lotto funzionale per il quale si rende necessaria la realizzazione di opere sia di restauro, sia di edilizia e impiantistica, al fine di completare gli interventi già in parte avviati e di dare piena funzionalità agli spazi, consentendone in tal modo l'utilizzo in funzione delle destinazioni già in essere o delineate in questa fase (sessione plenaria del World Political Forum, convegni, museo, attività culturali, teatrali e di spettacolo).

In particolare, in conformità al D. Lgs. n. 30 del 22 gennaio 2004, è stata individuata una suddivisione degli interventi in due tipologie di lotti:

- Lotto A: restauro e adeguamento funzionale della Chiesa (primi lotti di intervento);

- Lotto B: interventi edili relativi alla Chiesa e interventi edili e impiantistici relativi al Museo Vasariano e alle sue pertinenze del piano terreno e di parte del piano primo nell'area sud.

Si riporta una descrizione di ciascuno dei due lotti, un elenco elaborato per macro-elementi delle opere e delle voci di spesa, e l'indicazione del livello di investimento.

Per quanto riguarda la tempistica, si allega cronoprogramma con macro-indicazione dei tempi di realizzazione delle varie fasi di attuazione. L'avvio operativo della fasi decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Seguono planimetrie del piano terreno e del piano primo del Complesso Monumentale con l'individuazione degli spazi oggetto degli interventi.

Lotto A: restauro e adeguamento funzionale della Chiesa (primi lotti di intervento)

Al fine di garantire un completo e sistematico recupero della navata dell'insigne edificio sacro, e di renderne agibili e funzionali gli spazi per la sessione plenaria del World Political Forum prevista nel marzo 2006, occorre approntare contestualmente sia l'intervento di restauro sugli intonaci decorati e gli elementi lapidei, sia la progettazione e la messa in opera dei relativi impianti. E che i due cantieri debbano essere strettamente coordinati è comprovato non solo dalla complessità e dalla delicatezza delle superfici su cui si deve intervenire, ma anche dalla stessa varietà degli impianti previsti, che comprendono una centralina di deumidificazione a scambio ionico, l'adeguamento dell'impianto elettrico con nuovi corpi illuminanti, un impianto antintrusione e videosorveglianza, un impianto di rilevazione fumi e un impianto di riscaldamento installato all'interno di pedane mobili, che può assicurare una relativamente buona funzionalità dell'ambiente nel rispetto delle caratteristiche del monumento e delle esigenze di tutela.

In base alle risultanze della campagna di saggi stratigrafici compiuta nella navata, l'intervento di restauro de-

gli intonaci e delle superfici in pietra potrà consistere in caute delaminazioni degli strati di tinteggiatura che risultano soprammessi all'eccezionale decorazione originaria, considerando che in alcuni settori tale operazione potrà risultare relativamente semplice, come ad esempio sulla porzione centrale della grande volta a botte (caratterizzata da due strati di tinteggiatura a calce sulla superficie decorativa originaria). Operazioni più complesse sono invece necessarie sia sugli stucchi che sulle superfici piane, che presentano partiture decorative di estrema fragilità e richiedono particolare attenzione sia nella fase conservativa che in quella della presentazione estetica.

Modi e tempi di lavorazione sono stati valutati sulla base di specifiche campionature di discialbo, in modo da ottenere una quantificazione economica il più precisa possibile. Resta inteso che le cappelle laterali, il coro e il transetto dovranno essere oggetto di specifiche e successive progettazioni. Ne consegue un quadro economico di massima che può essere riassunto in questi termini (le cifre s'intendono comprensive di i.v.a.).

- La sezione relativa al Lotto A è stata predisposta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (funzionario responsabile: Arch. Maria Carla Visconti) e dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico (funzionario responsabile: Dr. Fulvio Cervini).

Prospetto di spesa

Restauro della navata centrale

Progettazione, diagnostica e documentazione preliminare Euro 160.000,00

Lavori di restauro (compresi ponteggi) Euro 500.000,00

Totale Euro 660.000,00

Impianti

Progettazione degli impianti Euro 51.400,00

Impianti elettrici, antintrusione, rilevazione fumi, videosorveglianza Euro 162.000,00

Impianti di riscaldamento a pedane mobili Euro 288.000,00

Impianti di deumidificazione Euro 30.000,00

Totale Euro 531.400,00

Per un totale complessivo di Euro 1.191.400,00

Lotto B: interventi edili relativi alla Chiesa e interventi edili e impiantistici relativi al Museo Vasariano e alle sue pertinenze del piano terreno e di parte del piano primo nell'area sud

Tale Lotto sarà caratterizzato dalla realizzazione di interventi edili ed impiantistici.

In particolare, per quanto concerne la Chiesa, gli interventi riguarderanno le coperture, l'intercapedine esterna lato est e la torre campanaria.

Per quanto concerne il Museo Vasariano e le pertinenze relative all'area sud del Complesso, l'intervento è finalizzato a garantire piena e completa funzionalità agli spazi. Nello specifico, verrà sostanzialmente conservato l'impianto attualmente esistente - già oggetto dei restauri effettuati per le manifestazioni dell'anno giubilare (Legge 7 agosto 1997 n. 270 art.3) -, mediante il completamento degli interventi, la dotazione della necessaria impiantistica (centrali tecnologiche) e la sistemazione degli spazi esterni.

Nello specifico, gli interventi individuati sono:

- Chiesa:
- revisione/sostituzione delle coperture;
- revisione/sostituzione delle faldalerie, gronde, discese, ecc;
- consolidamento della torre campanaria;

- formazione di intercapedine esterna lato est della Chiesa;
- Museo e pertinenze lato sud (piano terreno e parte piano primo):
 - revisione/sostituzione delle coperture;
 - revisione/sostituzione delle faldalerie, gronde, discese, ecc;
 - centrali tecnologiche e cavidotti e servomezzi inerenti;
 - impiantistica generale (elettrica, termofluidica, trattamento aria, fognature, ecc.);
 - realizzazione nuovi servizi igienici;
 - serramenti interni ed esterni;
 - pavimentazioni, tinteggiature;
 - sistemazione parcheggio esterno e regolarizzazione accessi;
 - oneri per progettazione, direzione dei lavori, bandi ed appalti, sicurezza cantieri, ecc.

Il costo complessivo ad oggi stimato in termini parametrici per tali voci, e da assumere quale macro-valutazione, è pari a 3.308.600 Euro comprensivi di IVA.

Decreto n. 13 del 07.12.2004

Restauro e conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo. Accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Bosco Marengo, Fondo Edifici di Culto, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Il Sindaco

- Premesso che:
 - in data 10/02/1999 l'Ufficio delle Entrate di Alessandria con atto di locazione demaniale Repertorio n. 23 successivamente integrato dall'atto di Repertorio n. 1 in data 19/05/1999 ha concesso al Comune di Bosco Marengo l'aliquota dell'immobile denominato "Complesso di Santa Croce" per la durata di anni dieci con decorrenza dal 01/11/1998;
 - in data 10/06/1999 la Prefettura di Alessandria ha concesso in uso al Comune di Bosco Marengo la Chiesa del "Complesso";
 - l'Associazione World Political Forum ha individuato nel Complesso di Santa Croce l'ubicazione definitiva della propria sede operativa e legale per lo sviluppo della cultura dell'interdipendenza;
 - il 24/10/2003 è stata sottoscritta una dichiarazione di intenti tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, il Comune di Bosco Marengo, la Soprintendenza Regionale del Piemonte, la Diocesi di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria, l'Università del Piemonte Orientale, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Alessandria e l'Associazione World Political Forum per il restauro e la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo;
 - la conferenza del 19/10/2004 ha approvato il testo dell'accordo e dei suoi allegati;
 - gli esiti della conferenza e lo schema di accordo approvato sono stati adottati dalla Giunta Comunale;
 - in data 06/12/2004 è stato stipulato l'accordo di programma in oggetto;
 - Visto l'art. 34, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

decreta

- è approvato l'accordo di programma stipulato in data 06/12/2004 tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Bosco Marengo, Fondo Edifici

di Culto, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte avente ad oggetto "Restauro e conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo. Accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Bosco Marengo, Fondo Edifici di Culto, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte";

- l'accordo di programma ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'accordo sono esercitati dal Comitato di Indirizzo e di Controllo;

- il Comitato di Indirizzo e di Controllo è coordinato dalla Provincia di Alessandria;

- il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Angela Lamborizio

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Beinette (Cuneo)

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2004

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia

1. La comunità di Beinette è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Art. 3 Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico e da parte della località denominata Villaggio Colombero.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,41 confinante con i Comuni di Chiusa di Pesio, Cuneo, Margarita, Morozzo e Peveragno.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi dei messi comunali e su loro attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Per taluni atti il Segretario può delegare ad uno o più responsabili di servizio il rilascio della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Beinette.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

Art. 10

Organismi collegiali - pari opportunità

1. Il Comune, riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 12

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 13

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, proseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

6. Il consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento di ciascun consiglio eletto, ovvero entro i termini di scadenza dei precedenti incarichi.

Art. 14 Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e, nei casi di urgenza, secondo le modalità di seguito indicate.

2. Sono sessioni ordinarie solamente quelle in cui vengono messe in discussione il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le norme del regolamento, cui compete, altresì la fissazione del giorno di adunanza, salvo il caso di cui alla let. b) del successivo comma 4° del presente articolo.

4. Il Consiglio può essere convocato:

a) per iniziativa del Sindaco.
b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta.

c) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica.

5. Nei casi in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età degli Assessori o tra i presentatori.

6. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

8. Il Consiglio è convocato con avviso scritto da notificare al domicilio eletto da ciascun Consigliere.

9. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 20 ore dopo la prima.

10. In caso di urgenza l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta con le medesime modalità indicate al precedente comma 8.

11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio entro il termine della consegna degli avvisi ai Consiglieri Comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la partecipazione dei cittadini.

12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, salvo i casi previsti dalla legge, almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni lavorativi prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

13. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

14. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco: in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in assenza di questo, da un Assessore, partendo dal più anziano di età.

Art. 15 Rappresentanti del Comune in Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune in Comunità Montana sono eletti a scrutinio palese con il sistema del voto li-

mitato. Sono effettuate votazioni distinte per la maggioranza e per la minoranza. In caso di parità si applica il disposto dell'art. 9 comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.16 Commissioni

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, con apposita deliberazione, nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati con apposito Regolamento.

4. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 17 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.

2. Il comportamento del consigliere è improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del Segretario e dei responsabili di servizio.

3. Con le modalità previste dal relativo Regolamento, i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo che ogni Consigliere intende proporre mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale. Il Regolamento disciplina le modalità di tale presentazione e delle relative risposte.

6. Le indennità, i gettoni, i rimborsi spese e ogni altra agevolazione spettante ai Consiglieri Comunali per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge, e così pure l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato.

7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità a norma dell'art. 41 e dei capi II e III del T.U. 267/2000.

8. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

9. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. Nella stessa seduta il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

11. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

12. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 267/2000.

Art.18 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo sono individuati: per la maggioranza nel consigliere esterno alla Giunta Comunale che abbia riportato più voti e per le minoranze nei candidati sindaci non eletti.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 19 Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di assessori, di cui uno possibilmente donna, compreso tra un minimo di due e un massimo previsto dalla legge.

3. La nomina degli assessori può essere dal Sindaco conferita ai cittadini, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. La nomina del Vice Sindaco deve essere conferita dal Sindaco ad un Consigliere Comunale.

5. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere Comunale possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

6. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prendere atto provvede, con suo decreto alla sostituzione.

7. Il Sindaco con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

8. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio.

9. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.

10. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto entro 15 giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla emanazione del provvedimento.

Art. 20 Elezione e prerogative

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il 3° grado del Sindaco.

2. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 21 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 22 Attribuzioni

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art.23 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti non rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.Lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni e funzioni, e comunque in via non esaustiva:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti e i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri soggetti;

- c) elabora le linee di indirizzo;
 - d) modifica le tariffe, elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, compresa la dotazione organica dell'Ente;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - j) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard nonché i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - k) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rivelazione del controllo interno di gestione;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo - nella sua qualità di legale rappresentante del Comune - provvedendo alla nomina dei difensori, e approva transazioni e rinunce alle liti;
 - m) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2 quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del T.U. 267/2000.
7. La mozione va presentata al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo Generale dell'Ente, oltre alla contestuale e formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al quinto comma.

Art. 24

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e di 1/3 arrotondato all'eccesso in seconda convocazione ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili dei servizi. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segre-

tario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal vicesindaco, o, in assenza di questo, da un assessore partendo dal più anziano di età. I verbali delle sedute consiliari non possono essere firmati dagli assessori esterni.

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Dove non espressamente previsto o in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, per le nomine e gli incarichi che scadono contestualmente al mandato del Sindaco, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.3 comma 1 del d.lgs. 16.05.1994 n. 293, convertito in legge 15.07.1994 n. 444.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente ed ha facoltà di delegare al Segretario comunale o al Direttore Generale l'esercizio della rappresentanza in giudizio con la relativa possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenze di cui all'art. 50, commi 5-6, del dlgs 267/2000;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, sentita Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 29

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezioni del nuovo Sindaco.

3. Quando il Vice Sindaco sia impedito il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina.

Art. 30

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con un suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 31

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nelle divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 32

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Nei casi e con le modalità previste dalla legge è fatta salva la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 33

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del Comune si articola in uffici e servizi, secondo criteri di omogeneità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 35

Compiti del direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale e con la corresponsione di un'indennità di direzione.

Art. 36

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 37

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi

dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

6. Il Segretario inoltre:

a) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;

b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

c) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia;

Art. 38

Vicesegretario

1. Il funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 39

Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai Responsabili di servizio del Comune è attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 165/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell'Ente. Ai Responsabili di servizio sono inoltre attribuiti gli atti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 40

Conferenza dei Responsabili di servizio

1. E' istituita la conferenza dei Responsabili di servizio. Essa svolge funzioni ausiliarie e consultive in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro

per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La composizione e le funzioni della conferenza di servizio dei Responsabili sono disciplinate dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 41

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e per convenzioni a termine.

Art. 42

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

2. Spetta al regolamento di contabilità e/o al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 43

Messo notificatore

1. Il Comune per la notifica dei propri atti si avvale di uno o più messi comunali. La nomina di messo è conferita a dipendenti dell'Ente con provvedimento del Sindaco.

2. I messi possono notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

TITOLO IV

SERVIZI

Art. 44

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 48

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Art. 49

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 50

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con la Comunità Montana, gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 51

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni ove applicabile e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore ai sensi del Decreto Leg.vo 286/1999, del combinato disposto degli artt. 239 comma 6° e 241 comma 2° del Decreto Leg.vo 267/2000, nonché delle norme di tempo in tempo vigenti in materia, e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 52

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di

accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Nei riguardi del revisore, che può essere designato a far parte del Nucleo di Valutazione e/o incaricato di altre funzioni compatibili ai sensi di legge, si applicano le disposizioni recate dal T.U. n. 267/2000 e dalle altre leggi di settore.

TITOLO VI

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art.53

Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue:

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art.141 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio nei termini, lo predisporrà d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso previsto dall'art.193 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 55 Principi di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.56 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 Consorzi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 31 del T.U. 267/2000 il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 58 Unioni di Comuni

1. Il Comune ha la facoltà di partecipare all'unione di comuni senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi, per gli effetti e con le modalità recate dall'articolo 32 del T.U. 267/2000.

Art. 59 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di

amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 Partecipazione-principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

4. Ai predetti soggetti, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 63 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Il regolamento di cui al 2° comma dell'art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 64 Proposte

1. Il 5% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

Art. 65 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, compresi i regolamenti, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative

vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nel corso di ogni periodo legislativo.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale;

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 66 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67 Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 68 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 69 Difensore Civico

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. I candidati alla carica di difensore civico devono dare ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa ed avere compiuto 50 anni di età.

4. Il Consiglio Comunale procede all'elezione a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Il difensore civico dura in carica quanto l'Amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alle elezioni del successore, ed è rieleggibile una sola volta.

6. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana.

7. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 70 Incompatibilità

1. Non possono essere nominati difensore civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

c) i Ministri del Culto;

d) coloro che hanno incarichi direttivi o esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali;

e) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado con gli Amministratori, il Segretario, il Revisore del Conto, i Responsabili dei Servizi del Comune;

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art. 71 Revoca e decadenza

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 72 Ambito dell'intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale o gli Enti da essa dipendenti, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Il difensore civico può segnalare all'Amministrazione Comunale la corretta interpretazione della normativa vigente al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative.

3. Deve segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua attività.

Art. 73 Poteri

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.

2. Egli è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 74

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio Comunale per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

2. Il Consiglio Comunale può convocare il difensore civico per avere periodica relazione sull'attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

Art. 75 Mezzi

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto.

2. Ogni altra disposizione riguardante l'ufficio del difensore civico sarà disciplinata nell'apposito regolamento.

Art. 76 Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materie tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L'amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

CAPO II ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 77 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

Art. 78 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Art. 79 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 80 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 2/3 degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 81 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I Regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime fissato.

Art. 82 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 83 Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Cesara (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 25 del 18/11/2004)

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Comune di Cesara

1. Il Comune di Cesara è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto, che ne determinano le funzioni, le competenze, l'articolazione territoriale e l'ordinamento amministrativo ed operativo.

2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione Piemonte secondo il principio di sussidiarietà, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 2 Territorio

1. Il territorio del Comune di Cesara - ubicato nella Provincia del Verbano Cusio Ossola - fa parte della Comunità Montana Cusio Mottarone, si estende per circa Km² 11 ed è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni di Colma, Grassana ed Egro.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di: Nonio, Arola, Pella, Madonna del Sasso, Varallo e Civiasco.

3. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 3 Sede

1. Il Comune ha sede presso il Palazzo Municipale di Cesara, ubicato in Piazza Marconi, 4.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi, dandone avviso alla popolazione.

3. I cittadini, con appositi avvisi affissi all'albo pretorio, verranno preventivamente informati della pubblicità delle sedute, ai sensi di legge.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cesara.

2. Il Comune in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comune e con lo stemma. Lo stemma del Comune, riprodotto all'interno del Palazzo Municipale, è così descritto: troncato, nel campo superiore, rosso, un'aquila d'oro, nel campo inferiore, azzurro, tre monti, di verde, fondati in punta, il monte centrale più alto, posto alle spalle dei monti laterali e parzialmente attraversato dagli stessi.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze può essere esibito il Gonfalone del Comune accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 5

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali, culturali ed ambientali.

2. Promuove l'equilibrato sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della popolazione comunale, agevola la partecipazione dei cittadini singoli o associati, la ricerca ed il libero confronto sulle scelte politiche, amministrative e di interesse comune.

3. Il Comune svolge le proprie funzioni ispirandosi ai valori e ai contenuti della Costituzione italiana, dello Statuto della Regione Piemonte, dei Trattati dell'unione Europea ed ai principi delle Convenzioni e degli Accordi internazionali, sottoscritti dalla Repubblica Italiana.

4. Il Comune, per quanto di sua competenza, valorizza e sostiene il carattere di autogoverno dell'Amministrazione e promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione e al bilancio comunale.

5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e con le associazioni a finalità socio-culturale presenti sul territorio.

6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e delle nazioni, aderendo al coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace ed esponendo all'esterno degli edifici pubblici la bandiera della pace.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune promuove e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna.

2. Le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni effettuate dagli organi politici sono dirette a garantire l'equilibrata presenza tra uomini e donne.

3. Il Sindaco assicura un'equilibrata presenza delle donne nella Giunta, nell'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

Art. 7

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute di tutti i cittadini favorendo il mantenimento ed il potenziamento delle strutture pubbliche presenti nel distretto sanitario.

2. Il Comune, anche attraverso il C.I.S.S., promuove, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane, non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o comunque a rischio di emarginazione, il mantenimento ed il potenziamento di un idoneo sistema di strutture e servizi con finalità sociali per favorire il recupero ed il pieno inserimento nella comunità locale.

3. Il Comune, all'interno delle strutture pubbliche, attua idonei strumenti per garantire la salubrità e la sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per la conservazione e la difesa dell'ambiente, attuando piani

per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico e ne garantisce e facilita il godimento da parte della collettività, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce gli Enti, le istituzioni culturali, ricreative e sportive, le associazioni, i gruppi di volontariato, impegnati a far crescere una coscienza di pace, di cooperazione e di rispetto dei diritti umani.

4. A tal fine il Comune assicura l'utilizzo dei propri servizi, strutture ed impianti e ne assicura l'accesso ai soggetti di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed artigianali.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio Comunale.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da presentare al verificarsi di pubbliche calamità. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di formazioni di protezione civile e di difesa del territorio.

5. Il dirigente o responsabile del servizio esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 11

Viabilità - pronto intervento

1. Il Comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, nell'ambito delle proprie competenze.

2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione di competenza non comunale.

Art. 12

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e promuove le attività commerciali e di servizio, al fine di garantire, in particolar modo alla popolazione anziana, la presenza dei servizi minimi indispensabili all'interno del territorio comunale.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese locali, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.

Art. 13

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare alcune proprie funzioni alla Comunità Montana ovvero svolgerle attraverso l'utilizzo delle forme associative di cui al titolo V del presente Statuto.

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 14

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 15

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.

3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I GENERALITA'

Art. 16

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

Art. 17

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei Capigruppo e le commissioni.

Art. 18

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione,

anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente Statuto.

4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, formula gli indirizzi ai quali quest'ultimo deve attenersi nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando ad esso espressamente riservata dalla legge e, conseguentemente, alla revoca qualora sopravvengano situazioni configgenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il Consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 19

Consiglieri

1. Il numero dei consiglieri del Comune di Cesara è stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.

2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro attività senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito "la cifra individuale" più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

2. A parità di voti, è consigliere anziano il più anziano d'età.

Art. 21

Doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari nel corso di tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

Art. 22 Poteri dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio, che detta altresì misure organizzative per conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa.

4. I consiglieri sono tenuti, nei casi esplicitamente disciplinati dalla legge, al segreto d'ufficio.

Art. 23 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formulate per iscritto, indirizzate al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.

4. Non si procede a surrogazione nel caso di presentazione di dimissioni contestuali, cioè assunte contemporaneamente al protocollo dell'Ente con numerazione continua e progressiva, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando tra essi il sindaco.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 24 Gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo consigliere, questo può costituire un gruppo.

3. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi gruppo autonomo.

4. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2, il Consiglio comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.

5. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al Regolamento del Consiglio.

Art. 25 Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo possono riunirsi in una conferenza presieduta dal Sindaco, qualora risulti necessario coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento del Consiglio.

Art. 26 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.

2. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno come compito principale l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti fondamentali del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le Commissioni speciali d'indagine o di inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. Le Commissioni d'indagine svolgono attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; le Commissioni d'inchiesta possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nello svolgimento dell'attività amministrativa.

6. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, degli amministratori di Enti, Aziende e società partecipate, dei concessionari dei servizi comunali.

7. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori quando questi lo richiedano, nell'ambito delle rispettive competenze.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.

Art. 27 Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L'adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

2. Il Sindaco, nello stesso termine stabilito per la convocazione, sentita la Giunta, è tenuto a depositare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nell'arco del mandato.

3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a

a. esaminare le condizioni degli eletti dichiarandone la ineleggibilità quando sussistano alcune delle cause previste dal Capo II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000;

b. prendere atto del giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;

c. ricevere la comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta, nonché la relazione sul documento programmatico di cui al comma 2.

Art. 28 Adunanze

1. Il Sindaco rappresenta, convoca e presiede l'assemblea e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine

non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè corredate da proposta di deliberazione.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento del Consiglio. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

7. Il Regolamento del Consiglio disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio prevedono maggioranze diverse.

CAPO II IL SINDACO

Art. 29 Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e legale rappresentante dell'Ente.

2. In tale veste rappresenta l'Ente all'esterno ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

3. Il Sindaco è, inoltre, ufficiale di Governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.

4. Il Sindaco, prima di assumere le proprie funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Distintivo del Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 30 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni che gli sono attribuite nei servizi di competenza statale, anche adottando nelle materie indicate dalla legge, ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, approvati dal Consiglio comunale sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.

4. Il Sindaco, in particolare:

a. coordina e stimola l'attività dei componenti la Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico;

b. nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabile di servizio, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso dall'esterno;

c. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi dell'Ente;

d. nomina il segretario dell'Ente e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;

e. promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;

f. promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g. promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;

h. stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

i. ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

j. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;

k. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti in base agli indirizzi formulati dal Consiglio.

Art. 31 Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli assessori.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di anzianità.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Composizione - Nomina - Cessazione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.

2. La nomina di assessore, entro dieci giorni dalla proclamazione, può essere conferita dal Sindaco a cittadini anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La nomina del Vicesindaco deve essere conferita dal Sindaco ad un consigliere comunale.

4. L'assessore che non riveste la carica di consigliere comunale partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

5. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l'attività di controllo.

6. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'Ente. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

7. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

8. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell'atto di revoca.

9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo Sindaco, la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 33

Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b. a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili dei servizi;

c. ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;

d. a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.

e. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o al Consiglio.

Art. 34

Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco, dal Vicesindaco e dal segretario.

Art. 35

Assessori

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e pubblicato nell'Albo pretorio.

4. I componenti della Giunta possono svolgere il ruolo di Responsabile di servizio, in base alla normativa vigente.

Art. 36

Decadenza degli assessori

1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, l'assessore che non intervenga nel corso di un'intera sessione ordinaria della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 37

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. La gestione finalizza lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrativo-strutturali ai risultati da conseguire.

3. Gli uffici esercitano le proprie competenze, ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

Art. 38

Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. L'ottimizzazione dei servizi resi viene perseguita anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle contrattazioni integrative decentrate. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a. la struttura organizzativo-funzionale;

b. la dotazione organica;

c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi e risultati e non per singoli atti;

b. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 39

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell'ufficio, funzionario pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo status e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.

3. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

5. Il segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sull'attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosi garante nei confronti dell'Amministrazione, del Consiglio comunale e dei cittadini.

6. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni direttive conferite dal Sindaco, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

7. Il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 40

Responsabile di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro.

2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna di suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa,

efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 41

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, prepone a singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque momento. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

TITOLO IV

I SERVIZI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 42

I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Il Sindaco o un suo delegato riferisce al Consiglio comunale sulle attività svolte dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

TITOLO V LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I FORME ASSOCIATIVE

Art. 43 Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge.

Art. 44 Rapporti con la Comunità Montana

1. La Comunità Montana è il principale organo di raccordo sovracomunale per lo sviluppo delle problematiche connesse all'attività politico-amministrativa dei Comuni che ne fanno parte.

2. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato per garantire adeguati standards qualitativi e l'efficienza delle prestazioni, il Comune, in accordo con gli altri Comuni interessati, può affidarne la gestione alla Comunità Montana.

3. L'affidamento avviene con deliberazione dell'organo competente che determinerà, in rapporto con i competenti organi della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

4. Il Comune potrà usufruire delle prestazioni tecniche della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Art. 45 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con altri Enti locali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46 Consorzi

1. Il Comune può costituire con gli Enti previsti dalla legge un consorzio:

- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
- per l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme dettate per gli Enti locali.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del Consorzio stesso.

Art. 47 Unioni

1. Per l'esercizio di funzioni proprie o trasferite, il Comune può costituire una Unione con Comuni, di norma, contermini.

2. Lo Statuto dell'Unione individua:

- gli organi di governo dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze presenti nei Comuni che si associano;

- le funzioni da esercitarsi in forma associata;

- le risorse necessarie per il funzionamento dell'Unione, incrementative degli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati.

3. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi che la legislazione, in materia di ordinamento degli Enti locali, indica espressamente come limiti inderogabili all'autonomia normativa degli Enti stessi.

CAPO II FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 48 Accordi di programma

1. Per la definizione, l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Consiglio comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.

3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Art. 49 Conferenza di servizi

1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 nr. 241;

2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Il Comune può definire attraverso la conferenza di servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 50 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione della legislazione vigente, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I CONTABILITÀ E PATRIMONIO

Art. 51 Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti disposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie o trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a. imposte proprie;
- b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c. tasse e diritti per i servizi pubblici;
- d. trasferimenti regionali e statali;
- e. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f. risorse per investimenti;
- g. altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 52 Bilancio e programmazione

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del rendiconto della gestione, sono stabiliti dalla legge.

2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono assistite dalla relazione della Giunta, che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi per l'anno di riferimento ed il loro rispetto.

Art. 53 Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge, non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio o di previsione e comunque il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l'avvenuto decorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale, entro i due giorni successivi all'assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del commissario incaricato della predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, scegliendo tra segretari comunali/provinciali, dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora l'incarico fosse conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio, provvede alla sua predisposizione d'ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, invia a ciascun consigliere con lettera notificata in forma amministrativa l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i venti giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano o termini previsti dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al precedente comma sei, nel caso in cui la Giunta comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del commissario ad acta.

8. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio di previsione entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 54 Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio e un patrimonio.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

4. L'elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

CAPO II CONTROLLO INTERNO

Art. 55

Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b. controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c. controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d. controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

Art. 56

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. L'organo è eletto dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L'organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei Consigli di amministrazione delle istituzioni. Su richiesta del Sindaco, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 57

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 58

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata dal Sindaco al segretario comunale o ad esperti, che si avvalgono della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 59

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono soggette a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, nominato dal Sindaco, verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. conoscenza dell'attività del soggetto valutato;

b. partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 60

Controllo strategico

1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Sindaco provvede a convocare gli assessori ed i responsabili di servizio per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati e per elaborare linee di indirizzo nell'impostazione delle nuove manovre di bilancio.

3. Qualora, in tale sede, si rilevino significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, il Sindaco dispone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 61

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente ed all'obbligo della comunicazione alla Giunta.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

Art. 62 Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può valutare l'istituzione della figura del Difensore Civico previa intesa con la Comunità Montana e con i Comuni limitrofi.

Art. 63 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

a. valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento;

b. assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dell'interesse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;

c. favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;

d. assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 64 Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, della pace e della solidarietà, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 65 Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con contributi di natura finanziaria o patrimoniale su specifici progetti qualora il progetto proposto presenti un oggettivo interesse collettivo.

Art. 66 Partecipazione popolare

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi, mediante istanze, petizioni, proposte:

a. Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa. La rispo-

sta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione.

b. Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

La raccolta delle adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. L'organo o l'ufficio competente si pronuncia in merito, entro i successivi trenta giorni.

Il contenuto della decisione dell'organo o dell'ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'Albo Pretorio.

c. Proposte: gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi di competenza del Comune ed inoltrarle al Sindaco. La proposta, motivata, deve essere sottoscritta da almeno cinquanta residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo di sottoscrizioni prescritto dal presente Statuto, dovrà essere raggiunto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

Art. 67 Referendum

1. E' ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:

a. quando venga deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b. quando lo richieda almeno un terzo degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.

3. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto comunale; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco; materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.

5. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole

all'abrogazione di atti amministrativi o parte di essi, l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.

8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

9. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.

Art. 68

Adunanze consiliari "aperte"

1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa l'adunanza nelle forme del consiglio "aperto".

3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 69

Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Ai fini che precedono, agli elettori di cui trattasi, è consentita, salvo il limite della riservatezza ex D.Lgs. 196/2003, l'accesso agli atti necessari all'instaurazione del procedimento.

3. L'Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:

a. valutare, con atto formale dell'organo competente, l'opportunità di intervenire nel giudizio;

b. definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.

4. Le Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'Associazione.

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 70

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto, il Regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di

procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorchè un provvedimento dell'Amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, al fine di consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

6. Il regolamento disciplina, altresì, l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 71

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri Enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgono i loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.

Art. 72

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell'ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad "albo pretorio", per la pubblicazione di ogni atto ed avviso per il quale la legge, lo Statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione.

2. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità o la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti all'Albo Pretorio avvalendosi di un impiegato delegato e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Responsabili della corretta tenuta dell'Albo Pretorio sono i messi comunali.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano i principi dettati dalla legge.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 74
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, individuate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi dettati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 75
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Ente solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 76
Violazione di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo diversa disposizione di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., in osservanza a quanto disposto dalla L. 3/2003.
2. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e ss.mm..

Art. 77
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Comune di Lozzolo (Vercelli)
Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 26/2004)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Lozzolo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della

Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, può promuovere anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. In particolare il Comune promuove, direttamente ed avvalendosi delle altre istituzioni e forme associative presenti sul suo territorio, le iniziative tese alla conservazione, riscoperta, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche e folkloristiche della propria comunità e la tutela del proprio ambiente naturale.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede Comunale
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro dell'abitato. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dall'intero territorio comunale

2. Il Territorio del Comune si estende per Km² 66,08 confinante con i Comuni di: Gattinara ad est, Roasio a nord - sud - ovest, Villa del Bosco a ovest, Sostegno a nord e Serravalle Sesia a nord- est;

3. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone, attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica del 21/03/1997 registrato presso l'Ufficio Araldico dell'archivio Centrale dello Stato in data 09/05/1997 Reg. anno 1997 pag. n. 16, e si identifica con il nome di Lozzolo.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 22.

Art. 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione,

equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una miglior qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad altri enti intercomunali o forme associative tra enti locali.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida

Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, al capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni

anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro membri.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime

di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12

Sessioni del consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti o speciali, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Ferme restando le commissioni previste dalla legge, possono essere istituite commissioni speciali per materia o specifico argomento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti senza oneri per il Comune.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

5. Fanno parte di ciascuna commissione il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, l'assessore competente più n. 2 rappresentanti di cui almeno uno di minoranza, oltre ad un rappresentante designato dalle Associazioni, gruppi ed organizzazioni esterne interessate ed individuate dal Consiglio comunale con apposito atto. Le determinazioni delle commissioni consiliari vengono messe a verbale da funzionario Comunale o da membro designato dalla commissione stessa e sottoscritto dal medesimo unitamente al Presidente. Gli avvisi di convocazione della commissione, da recapitarsi almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, sono destinati agli interessati che potranno inter-

venire alla riunione personalmente e nel caso di associazioni delegare altra persona.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

(Art. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Referenti zonali o per materia

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Consiglio Comunale, può nominare per ambiti zonali o per materia, dei referenti con compiti consultivi definiti con il medesimo provvedimento.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, di provvedere con immediatezza in sede di Consiglio Comunale, a voce apposita dell'ordine del giorno, quando le interrogazioni sono pervenute almeno cinque giorni prima della data di convocazione; diversamente in sede del primo Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniquale volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e dal numero massimo di quattro (4) assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati,

in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su

base di zona. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un terzo degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -

Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con deliberazione del consiglio comunale può essere istituito nel comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un Comune ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e deve essere favorita ogni forma di divulgazione possibile degli atti anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza

di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni, enti sovracomunali e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del con-

siglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 43

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità

tà per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 48

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, enti sovracomunali e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 51

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 53

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle ri-

sorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 57

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 58

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 59

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

Art. 61

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 62

Modifiche dello statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 63 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 64 Entrata in vigore (Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Moncalieri (Torino) Statuto comunale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune - Autonomia e funzioni

1. Il Comune di Moncalieri è Ente dotato di autonomia normativa, organizzativa, statutaria, finanziaria e di personalità giuridica: esso raccoglie la continuità storica del libero Comune di Testona e riconosce il decreto di Carlo Emanuele I° - duca di Savoia (dell'anno 1619) che lo fregia del titolo di Città.

2. Il Comune è parte dell'organizzazione dello Stato repubblicano unico ed indivisibile e coopera con gli altri livelli istituzionali per il raggiungimento di obiettivi di crescita, di sviluppo e di pace; con i propri organi rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nello spirito della Costituzione italiana e della Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 2 Identificazione del Comune - Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e sul sigillo, è identificato come "Città di Moncalieri" e con lo stemma già in uso dal 1688 così rappresentato: scudo di rosso alla croce d'argento, con bordura oro e azzurro, sormontato dal monogramma "M" in rosso - alla base due fronde simmetriche (quercia - alloro) annodate con nastro rosso. Lo scudo è inoltre sormontato da una corona marchionale, sostenuta da due leoni nascenti in nero linguati in rosso.

2. Nelle cerimonie e pubbliche manifestazioni il gonfalone (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.3.1971 - "Drappo di bianco ricca-

mente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: Città di Moncalieri. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con burlette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'oro" -) è portato da personale comunale ed affiancato da una scorta d'onore: esso è accompagnato da un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

3. E' consentito l'uso e la riproduzione dello stemma comunale, per soli fini istituzionali, secondo le modalità disciplinate nel regolamento.

Art. 3 Territorio e sede

1. Il territorio comunale, che si estende per 47 Kmq, confina con i comuni di Torino, Nichelino, Vinovo, La Loggia, Cambiano, Villastellone, Trofarello, Pecetto, Santena, Carignano.

2. La sede comunale è nel Palazzo Civico, in Piazza Vittorio Emanuele II, dove si svolgono le adunanze degli organi elettivi e collegiali: in essa trovano posto gli uffici amministrativi e la sede degli amministratori. Gli organi suddetti, per motivate esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede prevista dal presente Statuto, osservato apposito regolamento.

3. Le denominazioni di borgate che da sempre hanno una continuità storica non sono modificabili e sono individuate con deliberazione consiliare. Le denominazioni di nuove consistenti aggregazioni urbane sono deliberate dal Consiglio comunale previa assemblea con gli abitanti interessati.

Art. 4 Festività locali

1. Il Comune, nell'ambito del calendario civile, riconosce come "festa del Santo Patrono" il 15 luglio, ricorrenza liturgica del Beato Bernardo di Baden, già dichiarato Patrono principale di Moncalieri nell'anno 1728.

2. Le modalità dei festeggiamenti civili del Santo Patrono vengono normate da apposito Regolamento.

Art. 5 Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

c) promuovere e favorire, attraverso il sistema della concertazione ed utilizzando gli strumenti di programmazione negoziata, lo sviluppo locale integrato in una logica di sussidiarietà, di partenariato pubblico-privato, realizzando la partecipazione attiva di tutti gli attori economici e sociali nel territorio, secondo un modello di crescita dal basso verso l'alto partendo dai bisogni, dalle caratteristiche e dalle vocazioni di sviluppo del territorio;

d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone disabili ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;

f) tutelare i diritti dei minori anche nell'ambito della prevenzione dei reati contro l'infanzia;

g) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

h) tutelare l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e gli animali;

i) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;

l) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;

m) garantire la partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali, promuovendo in tal senso le attività di informazione e di comunicazione.

Art. 6

Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune riconosce l'attività delle associazioni e la cooperazione tra cittadini operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di valori storici, culturali, economici, sociali, sportivi, ecologici ed ambientali, nonché l'attività delle associazioni di tutela dei diritti degli animali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione dei suddetti organismi alla vita amministrativa del Comune attraverso apporti consultivi che potranno essere richiesti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione od osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione di problemi amministrativi e sociali.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, interviene con un piano di concessione di contributi ed aiuti finanziari a sostegno delle iniziative promosse da enti o associazioni, predeterminandone modi e forme in apposito regolamento.

Art. 7

Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti in Moncalieri, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

Art. 8

Rapporti con altri Enti

1. Nell'ambito delle competenze riconosciute e nel rispetto della reciproca autonomia, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il Comune collabora con i Comuni compresi nell'Area Metropolitana, con tutti gli altri Enti Locali e con la Regione Piemonte.

Art. 9

Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale

1. Il Comune, volendo contribuire alla costruzione di un vivo spirito europeo nell'ambito delle proprie funzioni conformemente ai principi espressi dalla Carta Europea dell'Autonomia locale, conferma i legami di collaborazione economica, sociale e culturale con i comuni ge-

mellati di Argiropoli (atto in data 12.5.1989) e di Baden-Baden (atto in data 14.5.1990).

2. In collaborazione con le rappresentanze della Comunità Europea in Italia e con le associazioni europeistiche, il Comune favorisce particolarmente le iniziative imprenditoriali e giovanili, promuove forme di cooperazione che possano aumentare le coscienze europee e gli scambi economici utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.

3. Per favorire, altresì, un concreto spirito di pace il Comune pone in essere ogni iniziativa volta a sviluppare i rapporti di solidarietà e collaborazione fra tutti i popoli ed i paesi d'Europa ed extraeuropei e a quelli che si affacciano nel bacino mediterraneo, incrementando anche la politica dei gemellaggi.

4. Sviluppa azioni e mantiene particolari relazioni con le Città ove siano presenti comunità di cittadini emigrati moncalieresi.

Art. 10

Tutela del patrimonio ambientale, architettonico ed artistico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove ed attiva un organico assetto del territorio e la sua riqualificazione nel quadro di uno sviluppo pianificato, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio, con particolare riguardo alla zona collinare e fluviale, con una politica ecologica volta a prevenire ed a eliminare le fonti di inquinamento e tesa ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed architettonico.

Art. 11

Promozione dei servizi e tutela della salute

1. Il Comune promuove il godimento dei servizi sociali, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione e concorre a garantire la tutela della salute del cittadino. Favorisce inoltre l'esercizio da parte dei cittadini delle attività sportive, ricreative e culturali.

Art. 12

Uguaglianza e Pari Opportunità

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantisce attivamente le pari opportunità di vita e di lavoro alle donne e agli uomini finalizzando a tale obiettivo la propria azione nel campo dei servizi, della tutela del lavoro, dell'iniziativa economica, dell'uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari. A tal fine istituisce l'apposita commissione consiliare permanente pari opportunità.

2. Il Comune fa propria la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20.11.1988, e opera per la sua concreta attivazione. I minori hanno piena titolarità dei diritti di cittadinanza.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 13

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Funzioni, composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre leggi o altre disposizioni del suddetto Decreto Legislativo.

4. La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 15

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dai responsabili degli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie, le informazioni e copia degli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

4. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

5. I Consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale, presentando proposte di deliberazione ed emendamenti, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni, mozioni; di ottenere informazioni sulle attività della Giunta, del Sindaco e dell'apparato amministrativo, nonché di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Sindaco, secondo quanto previsto dalle competenti leggi e regolamenti.

6. Le interpellanze, le interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri vengono indirizzate al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e devono ottenere risposta o essere evase nel termine di legge o, in mancanza, in trenta giorni dal ricevimento.

7. Quando la maggioranza del Consiglio Comunale lo ritenga necessario, l'interrogazione può essere trasformata in interpellanza previo assenso del proponente.

8. Per questioni di particolare urgenza potrà essere usato lo strumento del question time, da disciplinare con il regolamento del Consiglio comunale.

9. La carica di Consigliere comunale è compatibile con l'incarico di amministratore di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza del Comune o dallo stesso sovvenzionati non aventi scopo di lucro in quanto, in ragione del loro mandato, possono svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza tra le attività dell'ente e le direttive del Consiglio comunale.

10. La carica di Consigliere comunale è compatibile con l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione, con esclusione di presidente e amministratore delegato di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza

del Comune o dallo stesso sovvenzionati aventi scopo di lucro in quanto, in ragione del loro mandato, possono svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza tra le attività dell'ente e le direttive del Consiglio comunale.

11. E' dovere dei Consiglieri comunali partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

12. Ai Consiglieri comunali spetta il gettone di presenza previsto dalla legge e secondo le modalità previste dal regolamento. Su richiesta di ogni Consigliere comunale si può trasformare in indennità di funzione, determinata in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia e senza oneri aggiuntivi per il Comune. Il regolamento del Consiglio comunale definisce l'entità delle indennità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzione delle stesse in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali.

13. La mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo espresso al Presidente del Consiglio comunale, comporta la decadenza dalla carica; la dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta. Il Consigliere ha diritto di far valere eventuali cause giustificative entro la data fissata per la seduta consiliare che dovrà pronunciarsi sulla proposta di decadenza.

14. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 16

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati Sindaci eletti Consiglieri.

Art. 17

Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale Modalità di elezione

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. L'elezione del Vice Presidente avviene nella stessa seduta successivamente all'elezione del Presidente con le medesime modalità indicate al precedente comma 2.

4. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente devono complessivamente garantire la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare.

Art. 18

Competenza del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitgli dal presente Statuto e dal regolamento; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente riceve le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale e provvede a inserirli nell'ordine del giorno del Consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Il Presidente riceve copia delle interrogazioni inviate al Sindaco e verifica che alle stesse sia data risposta, scritta laddove richiesto, nei termini di legge o di Statuto; a tale scopo copia delle risposte inviate dal Sindaco o dagli Assessori all'interrogante viene inviata per conoscenza all'Ufficio del Presidente del Consiglio comunale; decorso il termine senza che all'interrogazione sia stata data risposta il Presidente la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile nei modi previsti dal regolamento.

4. Spetta al Presidente far osservare le disposizioni relative ai gruppi consiliari, nonché garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

5. Il Presidente può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti.

6. Il Presidente convoca la conferenza capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o tanti capigruppo da rappresentare almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

7. Il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o quando gliene facciano richiesta quattro capigruppo può convocare il Collegio dei revisori dei conti disponendone l'audizione per chiarimenti e pareri.

8. I revisori possono inoltre essere invitati dal Presidente ad assistere alle sedute del Consiglio comunale quando gliene sia fatta motivata richiesta da almeno quattro capigruppo.

9. L'Ufficio del Presidente del Consiglio deve essere dotato di idonea struttura di segreteria sita nel palazzo comunale. Le risorse umane con compiti di segreteria sono individuate nella dotazione organica del Comune. La struttura organizzativa del Comune presta adeguato supporto al Presidente del Consiglio e al Vice Presidente nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 19

Competenza del Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente esercita le seguenti funzioni:

- coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- prende parte alla conferenza capigruppo;
- può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari;
- è informato dal Presidente sulle iniziative da assumersi relative all'Ufficio e riceve dal medesimo copia della documentazione relativa;
- può essere delegato, in sostituzione del Presidente, a rappresentare la Città.

2. Il Vice Presidente nell'esercizio della sua funzione dispone di apposita sede nel palazzo comunale e fa riferimento alla struttura di segreteria del Presidente.

Art. 20

Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati gli strumenti e le risorse finanziarie per l'esercizio delle iniziative istituzionali.

3. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta. Con la stessa procedura il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

4. Nel Consiglio sono istituite le commissioni, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

3. Il gruppo può essere formato anche da un solo rappresentante nei seguenti casi:

- Consigliere unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio;
- Unico consigliere rimasto nel gruppo in seguito al distacco di altri Consiglieri dello stesso gruppo;
- Unico consigliere appartenente al gruppo misto;
- Unico consigliere che dichiara di aderire ad un gruppo di nuova costituzione rappresentato al Parlamento Italiano.

4. Ciascun gruppo elegge un capogruppo in una riunione appositamente convocata e lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale; in mancanza della comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano dello stesso gruppo.

Art. 22

Conferenza capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

2. I capigruppo possono sollecitare la convocazione delle commissioni consiliari permanenti come da regolamento.

3. Il Segretario o suo delegato partecipa alle riunioni della Conferenza Capigruppo, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale.

4. I verbali, sottoscritti dal Segretario generale e dal Presidente, sono conservati presso l'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 23

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio costituisce commissioni consiliari permanenti che hanno il compito di:

- a) istruire gli atti deliberativi del Consiglio;
- b) svolgere attività conoscitive su temi di interesse comunale;
- c) esaminare le proposte di deliberazione presentate al Consiglio dalla Giunta nei modi e con le eventuali eccezioni stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina la presidenza, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, la pubblicizza-

zione delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutte le commissioni devono essere composte in modo tale da rispettare la proporzione fra i vari gruppi presenti in Consiglio;

b) i Consiglieri membri di una commissione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, possono farsi sostituire da altri Consiglieri del loro medesimo gruppo e in tal caso il sostituto gode degli stessi diritti del Consigliere titolare;

c) ogni gruppo consiliare può nominare, in aggiunta ai Consiglieri, un massimo di due tecnici o esperti esterni, non Consiglieri comunali, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

d) in caso di votazione in commissione si procede con voto palese; il rispetto del criterio proporzionale viene conseguito attraverso il voto plurimo;

e) l'Assessore competente per materia è membro di diritto della commissione, ma non può assumerne la presidenza ed è privo di diritto di voto;

f) l'Assessore può farsi assistere da personale interno e da tecnici ed esperti esterni, non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

g) i tecnici ed esperti esterni non Consiglieri, nominati dai gruppi o dall'Assessore, partecipano ai lavori della commissione con diritto di parola, ma non di voto;

h) le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi eccezionali espressamente previsti dal regolamento.

3. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri, possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive, chiedere l'intervento di tecnici esterni al Comune, invitare alle adunanze il Sindaco e gli Assessori ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni; possono altresì invitare i dirigenti e i titolari degli uffici comunali e gli amministratori di Enti, Aziende e Società e dei concessionari dei servizi comunali. I soggetti invitati sono tenuti a intervenire.

4. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi ne facciano richiesta.

Art. 24

Commissioni consiliari speciali Commissioni consiliari d'indagine

1. Le commissioni speciali sono istituite per compiti specifici di volta in volta individuati e deliberati dal Consiglio.

2. Le commissioni d'indagine sono istituite di volta in volta dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, in relazione a specifiche esigenze di indagine e sindacato ispettivo sull'operato degli amministratori e del personale comunale.

3. Le commissioni speciali devono rispettare, mediante l'attribuzione di voto plurimo, la proporzione dei gruppi presenti in Consiglio.

4. Le commissioni d'indagine sono costituite di norma da un Commissario per ciascun gruppo consiliare. In nessun caso può farne parte chi sia indagato. Ad ogni Commissario è attribuito un solo voto.

5. Delle commissioni speciali e d'indagine possono far parte esclusivamente Consiglieri comunali.

6. Le sedute non sono pubbliche, ma le commissioni possono disporre audizioni dei soggetti interessati e di soggetti esterni al Comune quando ciò appaia necessario all'espletamento del compito istituzionalmente loro affidato. In ogni caso alle commissioni d'indagine ed alle

commissioni speciali sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà di cui al precedente art. 23 c. 3.

7. Le commissioni d'indagine devono sempre sentire i soggetti indagati ed acquisire agli atti le loro eventuali discolpe.

8. Il regolamento disciplina la presidenza, il numero, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni speciali e delle commissioni d'indagine; le commissioni di indagine dovranno essere presiedute da rappresentanti dei gruppi di opposizione consiliare.

Art. 25

Commissione consiliare di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione istituisce la commissione consiliare di controllo e di garanzia.

2. La commissione di controllo e di garanzia esamina l'azione degli organi dell'Amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio.

3. Il regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della commissione. In ogni caso potranno farne parte i soli Consiglieri comunali con esclusione di tecnici ed esperti esterni.

4. La presidenza della commissione è assegnata ad un rappresentante dei gruppi di minoranza consiliare indicato dagli stessi gruppi.

5. La Commissione relaziona al Sindaco ed al Presidente del Consiglio sul risultato dell'attività svolta.

Art. 26

Commissione consultiva per le nomine

1. E' istituita la commissione consultiva per le nomine di competenza consiliare. La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e ne fanno parte i capigruppo o loro delegati.

2. La commissione propone al Consiglio le nomine per gli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso riservate per legge.

3. Per le nomine di sua competenza il Sindaco consulta e dispone l'audizione della commissione consultiva per le nomine, alla quale comunque verrà data notizia delle nomine effettuate. In ogni caso per le nomine di sua competenza il Sindaco dovrà attenersi agli indirizzi generali definiti dal Consiglio comunale ai sensi di legge.

4. In tutte le nomine di competenza comunale dovranno essere rispettati verificabili criteri di competenza e dovrà essere garantita un'equa rappresentanza dei sessi.

Art. 27

Comitato pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituito il Comitato pari opportunità.

2. I criteri per la composizione del Comitato vengono determinati dal Consiglio con apposito atto deliberativo.

Art. 28

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri al domicilio eletto nel territorio comunale almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

3. Il Presidente del Consiglio comunale riunisce il Consiglio di propria iniziativa ovvero quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati al Co-

mune: in questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e le materie richieste devono essere inserite nel relativo ordine del giorno.

4. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco, è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea e prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo per gli altri adempimenti previsti dalla legge.

Art. 29

Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 19.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. In particolare, il Presidente, qualora ritenga essersi verificato qualche motivo di impedimento o di turbativa che ne renda impossibile la prosecuzione, ha facoltà di sospendere e/o sciogliere l'adunanza; in caso di scioglimento ne fa processo verbale da trasmettere al Prefetto il giorno successivo; ha facoltà, inoltre, di ordinare la espulsione di chiunque del pubblico sia causa di disordine.

4. L'adunanza consiliare dichiarata sciolta dal Presidente non può essere proseguita.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone.

6. Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 30

Votazioni

1. Il Consiglio delibera di regola con la maggioranza assoluta dei votanti ed esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Nelle nomine di competenza consiliare, ove la legge, gli Statuti o il regolamento prevedano la rappresentanza della minoranza sono proclamati eletti, nel numero ad esse spettanti, i designati delle minoranze che, nella votazione di cui al precedente comma, abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. I Consiglieri debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati al fine del conseguimento del numero legale.

5. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi, rese per alzata di mano ovvero, ad iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio o a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, per appello nominale. Potranno altresì essere inseriti sistemi elettronici per l'espressione ed il computo dei voti.

6. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

7. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Nel caso di parità di voti, ovvero in qualsiasi caso di incertezza sul numero dei votanti e/o sull'esito della votazione, per chiarire la precisa volontà del consesso

deliberante, il Presidente del Consiglio comunale può ripetere la votazione nella stessa seduta o nella seduta successiva.

9. L'esito delle votazioni viene riconosciuto e proclamato dal Presidente nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 31

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 32

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale, sottoscritte dal Segretario e dal Presidente, sono pubblicate nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta provvede:

a) a compiere tutti gli atti di amministrazione del Comune, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del direttore generale e dei funzionari dirigenti, secondo quanto attribuito a tali organi dalla legge e dal presente Statuto;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

d) a riferire al Consiglio, mediante relazione sulla base del documento programmatico, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio stesso, sulla propria attività;

e) ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel quadro delle norme vigenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34

Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero compreso tra sei e dieci Assessori, dei quali uno ha funzioni di vicesindaco.

2. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

3. Il Sindaco, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma, determina in concreto il numero dei componenti della Giunta all'inizio del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che comunica al Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 28 c. 4; il Sindaco potrà variare il numero dei componenti della Giunta anche nel corso del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che dovrà tempestivamente comunicare al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio non concorrendo a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

6. La Giunta provvede con propria deliberazione a disciplinare ogni aspetto del proprio funzionamento non contemplato dallo Statuto.

7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

8. Le adunanze non sono pubbliche.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

10. Le deliberazioni vengono trasmesse in elenco ai capigruppo.

Art. 35

Nomina e durata in carica della Giunta

1. La nomina della Giunta è disciplinata dalla legge.

2. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta il vicesindaco.

3. La durata in carica della Giunta comunale, la sua decadenza e la sua cessazione sono regolate dalla legge.

Art. 36

Funzioni degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale e collaborano nel governo del Comune nelle materie loro delegate dal Sindaco.

Art. 37

Cessazione dalla carica dei singoli componenti della Giunta comunale

1. I singoli componenti cessano dalla carica per: dimissioni, revoca, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. La cessazione e l'impedimento temporaneo di singoli Assessori sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

3. In caso di sospensione di un Assessore adottata ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco, avuta notizia del provvedimento di sospensione, può provvedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza ad un nuovo Assessore appositamente nominato ovvero ad un Assessore già in carica; può altresì esercitare direttamente le competenze già delegate.

4. Le dimissioni degli Assessori, indirizzate al Sindaco, producono effetto dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, e da tale data non possono essere ritirate.

5. Le altre ipotesi di cessazione hanno effetto dal provvedimento costitutivo o accertativo.

6. Nel caso di cessazione dall'ufficio dei singoli Assessori si provvede alla sostituzione con provvedimento del Sindaco, da comunicare tempestivamente al Consiglio e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 38

Incompatibilità tra Consiglieri comunali e Assessori

1. L'incompatibilità tra Consiglieri comunali e Assessori è disciplinata dalla legge.

Art. 39

Presidenza, svolgimento e sede delle sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta comunale si svolgono di norma nella sede del Comune, oppure, in via eccezionale, in altro luogo all'interno del territorio comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta, definisce gli argomenti posti all'ordine del

giorno, dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

Art. 40

Deliberazioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. La Giunta, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il Consiglio comunale neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, la Giunta stessa o il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve recare i pareri e le attestazioni previsti dalla legge.

5. I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

6. Delle deliberazioni della Giunta, assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediata comunicazione al collegio dei revisori dei conti.

7. Le deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario, sono pubblicate nei modi e con le forme stabilite dalla legge.

Art. 41

Verbalizzazione

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta comunale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, ove richiesto.

2. I verbali, sottoscritti dal Segretario generale e dal Presidente, sono conservati presso l'ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 42

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale e dura in carica per il periodo previsto dalla legge.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge.

Art. 43

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo espresso dal Consiglio comunale, pro-

muove e coordina l'attività della Giunta ed esercita le funzioni assegnategli dalla legge; in particolare entro il termine di 90 giorni dalla data della proclamazione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta comunale;

b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto dell'art. 26 del presente Statuto e dei termini previsti dalla legge.

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi.

f) nomina il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza e di organizzazione:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;

b) emette ordinanze nei casi previsti dalle leggi;

c) vigila affinché uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

d) convoca e presiede periodicamente, in apposite conferenze interne di servizio, gli Assessori, il Direttore generale, il Segretario generale, i responsabili dei servizi per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei piani di indirizzo approvati dal Consiglio comunale;

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

i) costituisce gruppi di lavoro su questioni concernenti più settori, stabilendone lo scopo, i tempi, i partecipanti, il responsabile del coordinamento;

l) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte sue e di ciascun Assessore;

m) impartisce direttive, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale; vigila sull'espletamento del servizio di po-

lizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi.

Art. 44

Sindaco ufficiale di Governo

1. L'esercizio delle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla legge.

Art. 45

Vicesindaco

1. Il Sindaco assegna ad un Assessore le funzioni di vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco, assente o impedito, nell'esercizio di tutte le sue competenze.

3. Il vicesindaco, quando sostituisce il Sindaco, nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, si fregia del distintivo richiamato dall'art. 50 comma 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 46

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, possibilmente individuate sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. Nelle materie delegate gli Assessori presentano alla Giunta proposte di deliberazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco si uniforma al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al Consiglio e al Prefetto.

6. L'Assessore non può essere sostituito da altro Assessore nell'esercizio delle funzioni a lui delegate.

7. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri del Sindaco nelle materie delegate.

Art. 47

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'amministrazione locale nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Tenuto conto delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune, la partecipazione è assicurata mediante:

a) l'accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi;

b) la partecipazione al procedimento amministrativo;

- c) la consultazione popolare;
- d) la presentazione di petizioni, proposte e istanze;
- e) il referendum consultivo, propositivo o di indirizzo e abrogativo;
- f) le consulte.

Art. 49
Accesso agli atti

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è previsto il diritto d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi e del regolamento vigenti.

2. Il regolamento stabilisce le modalità dell'accesso agli atti amministrativi; disciplina l'esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.

3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l'esito di pratiche in corso.

Art. 50
Attività di informazione e comunicazione

1. Il Comune promuove tutte le iniziative di informazione e di comunicazione necessarie a garantire conoscenza della propria attività, trasparenza delle scelte effettuate, partecipazione e miglior fruibilità dei servizi erogati a tutti i cittadini.

2. A tal fine si avvale di tutti gli strumenti idonei, incluse le moderne tecnologie informatiche.

3. Potrà inoltre dotarsi di apposita pubblicazione periodica con contenuti e modalità di diffusione stabiliti dal regolamento. A tale attività sovrintende un comitato di redazione espressione dei gruppi consiliari.

4. Per consentire un diretto rapporto con i cittadini ed uno scambio di servizi ed informazioni, osservazioni e suggerimenti, istituisce sportelli tematici ed apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 51
Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi preferibilmente negli immobili comunali e la razionalizzazione dell'orario di apertura al pubblico.

2. Il regolamento disciplina il procedimento per l'accesso ai servizi del Comune con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati.

Art. 52
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo, conseguente ad una istanza o iniziato d'ufficio, è comunicato ai soggetti interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dall'apposito regolamento.

3. Sono esclusi dalle previsioni di cui ai commi precedenti le ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri procedimenti per i quali la legge già prevede specifiche forme di pubblicità.

Art. 53
Autocertificazioni

1. Al fine di snellire le procedure amministrative il Comune garantisce il ricorso all'autocertificazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 54
Referendum comunali

1. Sono ammessi i referendum consultivo, propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni a rilevanza generale, purché interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.

Art. 55
Esclusione dal referendum

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto comunale;
- b) regolamento interno del Consiglio comunale;
- c) elezioni, nomine, designazioni e, in genere, deliberazioni o questioni concernenti persone;
- d) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- e) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
- f) materie nelle quali l'amministrazione deve adottare determinazioni entro termini perentori incompatibili con l'espletamento del referendum;
- g) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
- h) strumenti urbanistici ad eccezione della destinazione di aree strategiche di proprietà di Enti pubblici;
- i) atti relativi al personale del Comune.
- l) questioni che sono state oggetto di referendum nel corso della medesima legislatura.

Art. 56
Promozione, ammissibilità e raccolta sottoscrizioni per il referendum

1. Si fa luogo a referendum:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati (referendum consultivi)
- b) qualora vi sia la richiesta di 3.000 degli aventi diritto al voto per il referendum abrogativo e di 2.000 degli aventi diritto al voto per i referendum consultivo, propositivo o di indirizzo, calcolati al momento della presentazione della stessa.

2. Il regolamento disciplina le modalità per l'esame preliminare di legittimità del quesito e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del giudice di pace.

4. Qualora la decisione sia di ammissibilità, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni entro il termine di novanta giorni; il giudice di pace verifica il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni e lo comunica, entro cinque giorni, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

5. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile per la presa d'atto.

6. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dal giudice di pace.

7. Ove nessuna delibera venga assunta, il referendum, indetto dal Sindaco, deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto.

8. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora, nel medesimo periodo, siano previste altre consultazioni elettorali.

Art. 57

Svolgimento del referendum

1. Lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.

2. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Moncalieri, maggiori di età il giorno della consultazione referendaria.

Art. 58

Effetti del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3. Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 59

Altri istituti di partecipazione

1. La Giunta Comunale, di propria iniziativa ovvero su richiesta avanzata dal Consiglio comunale o da un numero di elettori del Comune definito dal regolamento, delibera la consultazione dei cittadini per conoscere la volontà della popolazione sugli indirizzi politico amministrativi da perseguire nell'adozione di specifici provvedimenti di particolare rilievo per la collettività.

2. I cittadini in forma associata hanno diritto di presentare petizioni al Sindaco per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco istanze con cui chiedono informazioni su specifici oggetti dell'attività comunale che hanno rilevanza per la miglior tutela degli interessi collettivi o l'emanaazione di atti amministrativi in relazione ad obiettivi di carattere generale.

4. Il regolamento definisce le ulteriori forme e modalità per dare attuazione agli istituti di partecipazione previsti nei commi precedenti.

Art. 60

Consulte e altre forme associative

1. Il Comune, oltre a valorizzare e riconoscere l'attività delle associazioni e la cooperazione tra i cittadini come previsto dall'art. 6 del presente Statuto, favorisce e tutela forme diverse di aggregazione e partecipazione quali consulte tematiche e organismi di base a livello di borgata o quartiere.

2. Le consulte e gli altri organismi collaborano, anche propositivamente, con gli organi del Comune per elaborare progetti tesi a migliorare la qualità della vita, il benessere civile e lo sviluppo della comunità.

3. Il regolamento potrà stabilire forme di coordinamento per materia o per rappresentanza territoriale tra le diverse forme associative.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 61

Istituzione

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico, chiamato a svolgere il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, è scelto tra persone che per competenza, esperienza giuridico amministrativa e probità diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

3. Il regolamento specifica i requisiti che deve possedere il candidato alla carica di Difensore civico. In ogni caso la competenza e l'esperienza in materia giuridico amministrativa debbono essere comprovate e specifiche, non meramente accademiche, e possedute con evidenza e con riferimento al concreto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con le modalità di cui al successivo art. 62.

5. Il Difensore civico dura in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco e può essere rieletto per una sola volta; la nuova nomina deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in carica del nuovo Sindaco.

Art. 62

Elezione

1. Quando sia necessario procedere all'elezione del Difensore civico il Sindaco dispone la pubblicazione e la pubblicizzazione di un bando nel quale si invitano gli aspiranti alla carica a presentare candidatura allegando curriculum successivamente verificabile.

2. Il Sindaco, valutata la eleggibilità e la compatibilità dei candidati, sentita la Commissione per le nomine e disposta l'eventuale audizione dei candidati, indica una terna di candidati eleggibili invitando il Presidente a convocare il Consiglio comunale nei 30 giorni successivi dal parere espresso dalla Commissione per le nomine.

3. Alla Commissione nomine di cui al comma precedente verranno trasmessi tempestivamente tutti i curriculum dei candidati che hanno inoltrato istanza per la nomina di difensore civico.

4. Qualora, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, non pervenissero al Comune un numero sufficiente di richieste per la formazione della terna dei candidati, da sottoporre al Consiglio ovvero dall'esame delle candidature non risultasse possibile sottoporre alla nomina del Consiglio comunale la predetta terna, si procederà ugualmente alla competente elezione sulla base di due ovvero una candidatura.

5. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ad una seconda votazione; risulterà eletto a Difensore civico il candidato che avrà ottenuto la maggioranza qualificata di cui al comma precedente.

7. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta da tenersi sempre entro i trenta giorni successivi ad una terza votazione e sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 63

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico i titolari di cariche pubbliche ed i titolari di cariche in Enti, Istituti o Aziende pubbliche, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere comunale e coloro che hanno interessi lavorativi o professionali diretti o indiretti con il Comune di Moncalieri.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale che presupponga rapporti contrattuali con il Comune; è inoltre incompatibile con l'appartenenza a cariche direttive di partiti o movimenti politici.

Art. 64

Decadenza

1. Il Difensore civico decade per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate nell'art. 63 del presente Statuto e comunque per ogni causa di rimozione prevista dall'art. 142 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 65

Poteri e modalità di intervento

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. I responsabili di servizio dei suddetti enti sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico fornendo i documenti, le notizie ed i chiarimenti richiesti.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, inviandone copia per conoscenza al Sindaco; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio comunale nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 66

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può farne relazione al Consiglio nelle forme di cui al regolamento.

Art. 67

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale che

deve provvedere alla fornitura di arredi, attrezzature e di quanto altro necessario per il buon andamento dell'ufficio.

2. Il Sindaco assegna all'ufficio del Difensore civico il personale necessario per garantire il funzionamento dello stesso.

Art. 68

Indennità di carica

1. Al Difensore civico è assegnata, a titolo di compenso per l'opera prestata, una indennità pari all'80% di quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

2. Tale indennità deve ritenersi comprensiva del rimborso spese.

TITOLO IV PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 69

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra competenze di indirizzo e di controllo attribuite agli organi politici e competenze di gestione assegnate dalla legge ai dirigenti.

2. Il Comune organizza i propri uffici e servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 70

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Il Comune promuove l'aggiornamento dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli "standards" di qualità, di prestazioni amministrative erogate ai cittadini, realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento della struttura, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 71

Direttore generale

1. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Sindaco al Segretario generale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può altresì nominare un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, come previsti dalla normativa vigente.

5. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

7. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 72

Segretario generale

1. La nomina, il rapporto di impiego, la cessazione e la revoca del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore generale con le modalità previste dal comma 2 del precedente articolo 71, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 73

Vicesegretario generale

1. Il Sindaco, sentito il Segretario generale, può conferire ad un dirigente apicale, in via transitoria, l'incarico di Vicesegretario, con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L'incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

Art. 74

Funzioni dirigenziali

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che non comportino scelte discrezionali di indirizzo politico amministrativo nonché tutti i compiti relativi alla direzione degli uffici e dei servizi ed all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale e sotto il loro controllo.

2. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e servizi da essi dipendenti e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio. Essi rispondono del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) presiedere le gare e i concorsi;

b) stipulare i contratti e le convenzioni riguardanti il settore;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

d) curare, in conformità alle direttive espresse dagli organi elettivi, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dei medesimi;

e) curare l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti;

f) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi della vigente normativa;

g) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

h) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

m) partecipare, se invitati, agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale;

n) prospettare gli interessi del Comune in Enti, Aziende e società a partecipazione comunale su delega del Sindaco o degli Assessori;

o) organizzare il personale a disposizione anche mediante mobilità interna al settore e servizio ovvero rotazione di personale nelle funzioni;

p) autorizzare, nel rispetto del regolamento, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;

q) avviare il procedimento disciplinare a carico del personale assegnato alla ripartizione o al servizio e irrogare le sanzioni disciplinari rientranti nella loro competenza;

r) attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottoindicati;

s) vigilare e controllare tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dalla ripartizione o servizio;

t) promuovere la verifica periodica dei carichi e delle procedure di lavoro formulando, sentito il personale, proposte per il loro adeguamento e aggiornamento;

u) assistere alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;

v) fornire notizie a cittadini e Consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso alla informazione e della trasparenza.

Art. 75

Incarico e revoca delle funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; gli incarichi

possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato. In relazione all'assetto organizzativo dell'ente, in assenza del dirigente, le funzioni dirigenziali possono essere dal Sindaco attribuite a funzionari apicali in possesso dei requisiti di competenza professionale.

2. L'accesso a posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, e secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente, in relazione alla attuazione dei programmi, e agli obiettivi assegnati, nonché al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito di esercizio di ciascun incarico dirigenziale.

4. Gli incarichi sono revocati dal Sindaco in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonché in relazione a dichiarazione di dissesto dell'Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco, nei modi stabiliti dal regolamento, anche per compiti non previsti in questo o per progetti specifici, previa delibera di Giunta che, oltre a provvedere al finanziamento necessario, individui a quale articolazione organizzativa fa riferimento il dirigente a tempo determinato, per il coordinamento dello stesso con le restanti attività del Comune.

6. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.

Art. 76

Determinazioni dirigenziali

1. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure e gli adempimenti da osservarsi nell'emanazione di determinazioni dirigenziali che impegnano l'amministrazione verso i terzi e comportano spese o minori entrate.

2. Tale normativa regolamentare deve uniformarsi ai seguenti principi:

a) il potere di spesa è articolazione dei poteri di gestione conferiti ai dirigenti che deve esercitarsi per il raggiungimento degli obiettivi e nell'ambito del budget attribuito con l'approvazione annuale del piano esecutivo di gestione;

b) i dirigenti sono tenuti a relazionare periodicamente alla Giunta con cadenza almeno trimestrale sulle determinazioni assunte e sui relativi impegni di spesa;

c) ogni determinazione dirigenziale che comporta impegno di spesa o minori entrate è trasmessa al responsabile del servizio finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 77

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è composta da tutto il personale con funzioni dirigenziali.

2. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo.

3. Le funzioni della conferenza dei dirigenti si esercitano nei confronti dei processi formativi delle attività, dei programmi e degli indirizzi dell'Ente.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore generale ed, in caso di sua assenza, dal Segretario generale.

CAPO II

RESPONSABILITA'

Art. 78

Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 79

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. In caso di accertamento di danno erariale cagionato all'Ente, si osserveranno le disposizioni vigenti in ordine alla denuncia da trasmettersi al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Art. 80

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti sono responsabili secondo le competenti leggi in materia.

2. La responsabilità discende da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, Statuto o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 81

Responsabilità del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 82

Responsabilità degli estensori dei pareri nelle deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono, rispettivamente in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 83

Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile delle procedure e degli atti attuativi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, relativi al suo servizio.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

Art. 84

Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti.

4. La legge fissa i principi generali ai quali devono essere ispirate le forme di gestione.

CAPO II

COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

Art. 85

Convenzioni

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonchè per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono un'azione coordinata con altri Comuni e Province, da regolarsi con convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 86

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una con-

venzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto; elegge inoltre il proprio Presidente.

5. La convenzione e lo Statuto del consorzio devono prevedere la figura del Direttore con espressa responsabilità gestionale, nonchè l'organo di revisione dei conti.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 87

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, previsti dall'art. 34 D. Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 88

Ordinamento e attività finanziaria

1. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Dispone di risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

3. Dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio, secondo le disposizioni della legge.

4. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 89

Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto regolamento.

4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 90
Bilancio di previsione

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza dei votanti, osservando i principi della universalità, dell'unità, dell'annualità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

3. Oltre alla pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire maggiore trasparenza, dei contenuti del bilancio viene data adeguata informazione alla cittadinanza.

4. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta per l'adozione delle deliberazioni di assunzione di mutui passivi, che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Art. 91
Rendiconto di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 92
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del decreto legislativo 267/2000.

2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti sono disciplinate dalla vigente normativa.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori sono revocabili per inadempienza. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica nella prima seduta utile successiva a quella in cui è stata pronunciata la cessazione.

6. Il nuovo revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituto.

7. Le funzioni dell'organo di revisione sono disciplinate dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 105 del D. lgs. 267/2000.

8. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

9. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

11. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

12. Il Presidente, ovvero l'intero collegio dei revisori, sono tenuti a partecipare, se richiesti, alla riunione del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle commissioni consiliari permanenti o ad altre conferenze per relazionare su argomenti di loro competenza.

13. Sono tenuti in ogni caso ad essere presenti in occasione delle sedute del Consiglio Comunale convocate per la discussione ed approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni, del rendiconto di gestione ed in ogni altro caso in cui sia posta in discussione una proposta di deliberazione sulla quale è stato richiesto il loro preventivo parere. Sono inoltre tenuti ad essere presenti in ogni altra occasione, qualora richiesto.

Art. 93
Controlli interni

1. Il Comune nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa individua strumenti e metodologie adeguate a garantire l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

TITOLO VII
ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 94
Potestà regolamentare

1. L'iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale e alla Giunta comunale, nei modi previsti dai competenti articoli del presente Statuto.

2. Quando non diversamente previsto dalla legge i regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere della competente commissione permanente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione consiliare, in conformità all'art. 124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo le prescritte approvazioni od omologazioni.

5. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione.

Art. 95
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla vigente normativa.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Nessuna iniziativa per la modificazione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salva l'ipotesi di revisione imposta da disposizioni legislative.

5. L'iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 96

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale.

3. Il Segretario del Comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

4. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

Comune di Ormea (Provincia di Cuneo)

Statuto comunale (Deliberazione del C.C.n. 56 del 29/11/2004)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Ormea è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Ormea nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'adeguatezza organizzativa, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art.2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Ormea ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Sia nell'esercizio delle funzioni proprie così come in quello di funzioni conferite con legge dello Stato o della Regione, il Comune è chiamato ad operare secondo il principio della sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private;

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del commercio al minuto, alberghiero, artigianato, turistico, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

h) sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

i) tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

j) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, promuovendo altresì la estensione ai cittadini comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, la applicazione degli istituti di partecipazione popolare

k) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;

l) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art.3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per Kmq.124,19 e confina con i Comuni di Alto, Briga Alta, Caprauna, Frabosa Soprana, Garesio, Magliano Alpi, Roburent, Roccaforte, Armo, Cosio d'Arroscia e Pornassio.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Teco n. 1.

3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. All'interno del territorio del Comune di Ormea non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Ormea ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Comune di Ormea si fregia del titolo di Città.
6. Il Comune di Ormea, nel rispetto della tradizione secolare della sua storia, riconosce e valorizza la festività di San Martino l'11 novembre di ogni anno, come patrono della Città.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - b. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - c. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e promuove ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, fatte salve le diverse esigenze di rappresentanza .

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 7

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Alta Valle Tanaro.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai

sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 9

Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è rappresentante legale, anche in giudizio, del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema del voto limitato.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal vicesegretario o, in mancanza, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art. 11

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, per mandato della collettività, è l'organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.
6. Con norme regolamentari il Consiglio può prevedere la dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12

Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all'azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo.

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.13

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice sindaco, dal medesimo nominata.

5. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio definisce annualmente i programmi con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica

b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare, secondo le modalità fissate nel regolamento del Consiglio Comunale.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi che seguono.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato.

3. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno e comunque entro tre giorni da quello di prima convocazione. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza ed in quello precedente sia nel caso di sessioni ordinarie che nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

8. Il Regolamento del Consiglio dovrà prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, in prima convocazione e di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione; dovrà fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto; e dovrà indicare se le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

9. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

11. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

12. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

13. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente ed essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

14. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle for-

me stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben individuati e precisati) interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dall'aula della riunione dall'inizio del dibattito fino al termine della votazione.

7. Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

8. Sono scelti all'interno del Consiglio Comunale i rappresentanti dell'Ente:

a. presso società di capitali, consorzi, aziende speciali e istituzioni che perseguono interessi della collettività locale o gestiscono servizi di interesse della collettività,

b. presso Enti, Fondazioni o Associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività.

9. Gli incarichi e le funzioni conferite a Sindaco, Consiglieri ed Assessori in ragione del loro mandato ai sensi del comma precedente, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità od incompatibilità ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Art.20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente art.17, comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco oppure i candidati votati dai rispettivi gruppi.

3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 3 membri.

4. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale messo a disposizione dal Sindaco.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 21 Elezioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 11 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Il numero dei mandati consecutivi alla carica di Sindaco è fissato dalla legge.

5. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Ove di non spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell'articolo 650 C.P.

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

9. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n. 66.

10. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

11. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;

e. stipula in rappresentanza dell'Ente gli atti relativi alle forme associative e di collaborazione previste dal Capo V del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267,

f. rappresenta l'Ente, su mandato degli organi competenti, nella eventuale costituzione di società ove partecipa il Comune ,

g. impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti,

h. rappresenta l'Ente in giudizio, con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunciare alle liti e agli atti e costituirsi in giudizio previa deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene altresì nominato il legale rappresentante del Comune cui è attribuita la difesa delle ragioni dell'Ente;

i. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

j. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

k. attribuisce, definisce e revoca gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il direttore generale, e, attribuisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna a tempo determinato da regolamentarsi con contratti di natura privatistica.

Art. 23 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni

presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

5. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relationa al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

6. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 27

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

LA GIUNTA

Art. 28

Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori, se non consiglieri comunali, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, compresa tra due e quattro.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 30

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non

rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a. propone al Consiglio i regolamenti;
- b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle di nuova istituzione;
- e. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f. nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
- g. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali ;
- h. affida incarichi professionali per i quali la normativa comunitaria o nazionale non prevedano procedure di gara,
- i. rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante;
- j. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente ;
- k. approva il PEG nel caso che il regolamento di contabilità preveda l'utilizzo dello strumento del Peg;
- l. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento,
- n. fissa, sulla base degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- o. determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

Art. 31

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 32

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessoriandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 33

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

Istituti di partecipazione - Difensore civico

CAPO I

Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni - istanze e proposte

Art. 34

Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 35

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a. per la formazione di comitati e commissioni;
- b. per dibattere problemi;
- c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 36 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO II Associazionismo e volontariato

Art. 37 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia del suo statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 38 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta.

Art. 39 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 40 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III REFERENDUM

Art. 41 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a. in materia di tributi locali e di tariffe;
- b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto,
- regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari,
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a. il trenta per cento del corpo elettorale;
- b. il Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 42
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a. i requisiti di ammissibilità;
 - b. i tempi;
 - c. le condizioni di accoglimento;
 - d. le modalità organizzative;
 - e. i casi di revoca e sospensione;
 - f. le modalità di attuazione.

Art. 43
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni, dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono, comunque, assumere decisioni contrastanti con essa.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Consultazioni e referendum non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 44
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitate disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitate le motivazioni che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa. Lo stesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 45
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all'articolo precedente, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 46
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, forma scritta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 47
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire con apposita deliberazione da adottarsi con maggioranza di voti favorevoli non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. La struttura organizzativa, la dotazione di bilancio e di personale, le modalità operative e l'indennità di carica sono normate in apposito regolamento.

Art. 48
Funzioni e prerogative del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico vigila sulla legalità, imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei consorzi e degli enti controllati dal Comune; sulla corretta e completa attuazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende, e degli Enti ed Organismi controllati dal Comune.
2. Il Difensore Civico riceve, verifica e dà seguito alle proteste e le segnalazioni dei cittadini, singoli o associati, in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio o abuso.
3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico può richiedere notizie e documenti ad organi ed uffici del Comune o di enti ed istituzioni dipendenti e controllate.
4. Il Difensore Civico informa annualmente del suo operato il Consiglio Comunale.

Art. 49
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza amministrativa.
2. Il regolamento prevede i casi d'incompatibilità. Il Difensore Civico non può comunque essere dipendente del Comune o di Enti o Istituzioni dipendenti o controllati e non può avere incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici od organizzazioni sindacali.

3. La nomina compete al Consiglio Comunale, con la maggioranza non inferiore a 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 50

Durata e cessazione

1. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, non è rieleggibile e gode dei benefici previsti dalla legge per gli Amministratori degli Enti Locali.

2. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 51

Forme di esercizio delle funzioni del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può optare per l'impiego del Difensore Civico Regionale previa approvazione di convenzione con la Regione Piemonte.

2. L'Ufficio del Difensore Civico può essere costituito anche in forma associata; in tal caso i rapporti con gli enti associati saranno disciplinati da apposita Convenzione.

CAPO V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. Il Comune, gli Enti e le Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti, purché individuati o facilmente individuabili, che dal provvedimento finale possono ricevere un pregiudizio.

3. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare pregiudizio dal provvedimento finale.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 53

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 54

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine nel minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

Art. 55

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di questo accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo stesso sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

CAPO I

Attività amministrativa

Art. 56

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 57

Servizi pubblici comunali. Generalità

1. Il Consiglio Comunale istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a conseguire fini di pubblico interesse o scopi sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, con particolare riferimento alle sue caratteristiche sociali ed economiche.

2. Per tali servizi il Consiglio Comunale stabilisce le rispettive forme di gestione e la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Art. 58

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La forma di gestione dei singoli servizi comunali è individuata dal Consiglio Comunale tra quelle stabilite

dalla legge, sulla base delle valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentata.

2. I servizi pubblici sono organizzati:

a. in gestione in economia nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite la struttura del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale quando si tratti di produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale anche nel caso di gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull'attività dell'azienda. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina Consigliere Comunale ed una competenza tecnica od amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentati da curriculum. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco in caso di comportamento contrastante con disposizioni di legge ovvero pregiudizievole agli interessi dell'azienda o del Comune;

d. a mezzo di Istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati da speciale regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che stabilisce anche le modalità costitutive di ciascuna Istituzione, i relativi principi organizzativi ed i requisiti per la nomina e per l'eventuale revoca di coloro che vengono chiamati ad amministrare l'Istituzione stessa.

e. a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

3. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo.

4. In ogni caso i provvedimenti deliberativi che organizzano i servizi pubblici, nelle forme di cui al comma 2 sono corredati da una relazione del Revisore del Conto del Comune.

Art. 59

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art.60

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed eco-

nomico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 62

Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.63

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 64

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 65

Convenzioni

1. Il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 66

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni, province e comunità montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di

partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 67

Unione di Comuni

1. Il Comune di Ormea ha la facoltà di partecipare all'Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 68

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 69

Doveri dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti nominati dal Comune in seno ad Aziende, Istituzioni, Consorzi, Società ed altri Enti, svolgono il mandato secondo le direttive degli Organi del Comune.

2. I medesimi perseguono l'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato, riferendo altresì annualmente al Sindaco in ordine all'andamento degli Enti ed assicurando un costante adeguamento con gli organi del Comune.

TITOLO V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 70

Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 71

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 72

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplina le alienazioni patrimoniali.

CAPO II

Ordinamento finanziario e contabile

Art. 73

Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 74

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto redatto sulla base della vigente normativa.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 75

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,

che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 76

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni mediante stipulazione di contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 77

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a darne comunicazione all'ente entro tre giorni;

c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.

Art. 78

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi, sentito il revisore.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 79

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo

stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 80

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Resta salva la facoltà di attribuire poteri gestionali al Sindaco ed agli Assessori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, mediante l'adozione da parte della Giunta Comunale di specifiche disposizioni regolamentari organizzative.

Art. 81

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 82

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 83

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in consi-

derazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 84

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 del ridetto D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 85

Vicesegretario Comunale

1. Il Sindaco attribuisce ad uno dei responsabili dei servizi in possesso della qualifica funzionale apicale la funzione di vicesegretario, affinché coadiuvi il segretario comunale nell'espletamento della sua attività e lo sostituisca a tutti gli effetti nei casi di vacanza, assenza o impedimento o per una specifica incombenza, su autorizzazione scritta del Sindaco e del segretario, nel caso di concomitanza di impegni da parte di quest'ultimo.

Art. 86

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti.

2. Essi sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi politici del comune con propri atti amministrativi e, principalmente, con il piano esecutivo di gestione, che sviluppa in ragione annuale gli obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

j) l'adozione delle ordinanze che non rientrano nella competenza del Sindaco;

k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

4. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo, possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

6. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

TITOLO VII Funzione normativa

Art.87 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall'art.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 88 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 89 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7. Il regolamento interno del consiglio comunale e delle commissioni consiliari è adeguato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.

Art. 90 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il Presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Polonghera (Cuneo)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 41 del 22/12/2004)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1) Il Comune di Polonghera è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2) Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2 Stemma

1) Il Comune ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 Territorio, Sede Comunale

1) Il Comune di Polonghera comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2) La Casa comunale, sede degli Organi e degli Uffici comunali, è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1.

3) Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 Funzioni del Comune

1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Art. 5 Funzioni nel settore dello sviluppo economico-sociale e programmazione

1) Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

b) a registrare costantemente nel tempo le esigenze della collettività;

c) ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgano a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'andamento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili, interessanti i vari comparti economici;

e) a valorizzare le tradizioni locali;

f) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2) Il Comune in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali si pone quale obiettivo prioritario:

a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;

b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

3) Per realizzare le sue finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

4) La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 6 Funzioni nel settore della sanità

1) Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N., e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2) Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Art. 7 Funzioni nel settore dell'assistenza e beneficenza

1) Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

2) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo il Consiglio Comunale adotta o integra apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La Giunta eroga contributi.

3) Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato può avvalersi, nell'esercizio delle predette attività delle associazioni operanti sul territorio.

Art. 8 Funzioni nel settore dell'assistenza scolastica

1) Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2) L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.

Art. 9 Funzioni in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente

1) Il Comune esercita, per mezzo della Giunta, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito della programmazione comunale.

2) Il Comune svolge, in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico - acustico e la tutela del suolo.

3) Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10
Compiti del Comune

1) Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo VI del presente Statuto.

2) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3) Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4) Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 11
Albo Pretorio

1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determine, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Organi elettivi

1) Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 13
Elezioni e composizione del Consiglio

1) Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art. 14
Durata in carica

1) La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

2) Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15
Consiglieri Comunali

1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art. 41 comma 1 del T.U. 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sus-

sistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili.

4) La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui all'articolo 20 del presente Statuto.

5) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6) L'esercizio del diritto di cui al comma 5 è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 20.

7) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

8) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla Legge.

9) Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

10) Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente, fatta esclusione per quegli incarichi di rappresentanza esterna che comportino obbligazioni per l'Ente.

11) I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuati dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

12) I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

13) Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.

Art. 16
Competenze del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2) Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

3) Il Consiglio dà attuazione al principio della autonomia finanziaria ed esercita la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4) Il Consigliere anziano è individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L.vo 267 del 18.08.2000.

5) Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

6) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di conformità amministrativa. Ogni proposta di deliberazione che comporti assunzione di impegni di spesa deve inoltre essere corredata dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

7) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

8) Il Consiglio nomina le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza se previsto per legge.

9) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al Sindaco l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 17

Esercizio della potestà regolamentare

1) Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi.

2) I regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, articolo per articolo.

3) I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e diventano esecutivi dopo il decimo quinto giorno da tale pubblicazione.

Art. 18

Commissioni comunali permanenti

1) Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni Consultive Permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2) Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3) Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4) Le Commissioni esaminano preventivamente nell'ambito delle materie di propria competenza le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5) Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 19

Commissioni speciali

1) Le commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste ed indagini sull'attività amministrativa del Comune.

2) La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 20

Regolamento del Consiglio

1) Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

2) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 21

Sessioni del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2) Sono ordinarie le sole sessioni che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3) Le sessioni ordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta, le straordinarie anche per richieste di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4) La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla determinazione del Sindaco o dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3.

Art. 22

Convocazione del Consiglio

1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2) Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4) Per la notifica si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

5) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri con arrotondamento per difetto; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche

una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.

7) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.

10) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11) La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

12) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 23

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1) Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2) Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 24

Astenzione dei Consiglieri

1) I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 26

Presidenza delle sedute consiliari

1) Chi presiede l'adunanza del Consiglio deve mantenere l'ordine, salvaguardare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2) Ha facoltà di sospendere, di sciogliere l'adunanza e di espellere chiunque sia causa di disordine nel rispetto del Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

Art. 27

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1) Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2) Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 28

Verbalizzazione

1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

3) Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

4) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 29

Pubblicazione delle deliberazioni

1) Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 30

Organi

1) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2) Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

3) La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 31

Sindaco

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli

indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione.

Art. 32

Linee programmatiche di mandato

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2) Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 33

Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge;

e) Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;

f) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 34

Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 35

Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 36

Vice Sindaco

1) Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore, scelto tra i Consiglieri Comunali, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 37
Mozioni di sfiducia

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 38
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4) La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39
La Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale, costituita in modo tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991, è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; inoltre verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale.

3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 40
Composizione e presidenza

1) La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2) Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori

esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 41
Nomina

1) Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4) Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno nelle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3) Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 43
Competenze

1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 44
Mozioni di sfiducia

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio che risultano essere in carica.

3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla

sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45

Deliberazioni di urgenza della Giunta

1) La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2) Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 46

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1) Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge, per l'esecutività delle stesse. Si applica, alle deliberazioni della Giunta, il disposto dell'articolo 29 del presente Statuto.

TITOLO III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 47

Partecipazione dei cittadini

1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2) Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in associazione.

3) Al fine di cui al comma 2 l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4) L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 48

Riunioni ed Assemblee

1) Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2) L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e modalità d'uso saranno appositamente autorizzate.

Art. 49

Consultazioni

1) Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi,

nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

3) I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.

4) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 50

Istanze, Petizioni, Proposte

1) Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché, proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2) Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate per iscritto e in duplice copia al Sindaco, il quale le istruisce avvalendosi degli Uffici e comunica ai cittadini interessati entro 90 giorni dalla loro ricezione il motivato rigetto, ovvero, in caso le ritenga meritevoli di accoglimento, i tempi ed i modi in cui potrà darsi ad esse soddisfazione.

3) Agli effetti dei commi 1 e 2 le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori, le petizioni e le proposte da almeno il 10% degli elettori. Se la proposta comporta delle spese, dovrà essere indicato il mezzo di finanziamento.

4) Le modalità di autenticazione delle firme verranno disciplinate con apposito Regolamento.

5) Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51

Diritto di partecipazione al provvedimento

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire.

2) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui a norma di legge siano coperti da segreto, e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

4) Con apposito provvedimento verranno individuate le categorie tipologiche dei vari procedimenti e determinati i tempi per la loro definizione.

Art. 52

Comunicazione dell'avviso del procedimento

1) Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 53 Pubblicità degli atti

1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2) Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle gazzette ufficiali della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 54 Diritto di accesso

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento dei costi fatta salva l'applicazione dell'imposta di bollo.

TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I STRUTTURA E PERSONALE

Art. 55 Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56 Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzio-

nalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 57 Regolamento degli uffici e dei servizi

1) Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2) Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58 Diritti e doveri dei dipendenti

1) I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3) Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4) L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5) Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di po-

lizia amministrativa, nonché al rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6) Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 59

Direttore generale

1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti nel caso non sia stipulata tale convenzione ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 60

Compiti del direttore generale

1) Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2) Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio.

3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

Art. 61

Funzione del direttore generale

1) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni: a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito; i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 62

Responsabili degli uffici e dei servizi

1) Fatte salve le facoltà, di cui all'art. 29 comma 4 della Legge 28.12.2001 n. 448, i responsabili degli uffici e dei servizi (titolari di posizioni organizzative) provve-

dono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 63

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1) I responsabili degli uffici e dei servizi titolari di posizioni organizzative stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono, ove possibile, le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

m) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere.

3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 64

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1) La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2) La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 65

Collaborazione esterna

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, nonché i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 66

Ufficio di indirizzo e di controllo

1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 67

Segretario Comunale

1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 68

Funzioni del Segretario Comunale

1) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4) Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita infine

ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento.

TITOLO V RESPONSABILITÀ

Art. 69

Responsabilità verso il Comune

1) Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Gli Amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al comma 1, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 70

Responsabilità verso terzi

1) Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, l'Ente stesso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71

Responsabilità dei contabili

1) Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 72

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1) La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 73

Tutela dei propri diritti

1) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario Comunale, ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

TITOLO VI SERVIZI E FORME DI COOPERAZIONE

CAPO I SERVIZI

Art. 74 Forme di gestione

1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2) La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3) A tale scopo la comparazione sarà eseguita tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o per consorzio.

4) Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 75 Gestione in economia

1) L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 76 Aziende speciali ed istituzioni

1) Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3) Il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni è stabilito di Legge.

CAPO II FORME DI COOPERAZIONE

Art. 77 Principio di cooperazione

1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 78 Convenzioni

1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge (fine, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie), sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 79 Consorzi

1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutori, promuove la costituzione del consorzio con altri Comuni e la Provincia.

2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell'articolo 78, deve prevedere l'obbligo di trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio e della loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste dalle aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4) Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 80 Unione di Comuni

1) In attuazione del principio di cui all'articolo 77 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 81 Accordi di programma

1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.

2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I FINANZA LOCALE

Art. 82 Ordinamento

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83 Attività finanziaria del Comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, al-

tre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o regolamento.

4) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe.

4) La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 84

Amministrazione dei beni comunali

1) Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Responsabile del Servizio, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, possono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85

Bilancio Comunale

1) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla Legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4) Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 86

Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3) La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 87

Attività contrattuale

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88

Revisione dei conti

1) Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla Legge.

2) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3) Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.

4) Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6) Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 89

Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 90

Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione

dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

CAPO III

ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 91

Attività negoziale

1) Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base all'apposito regolamento.

2) Il Segretario Comunale roga, nell'interesse esclusivo del Comune, i contratti di cui al comma 1.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate del Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 4 comma 3 di Legge.

2) La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3) L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4) Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica, salvo adeguamento a modifiche legislative.

5) Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 93

Adozione dei regolamenti

1) Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) nelle altre materie di competenza comunale.

2) Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3) Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese" - Vercelli

Tariffe del servizio idrico integrato anno 2004, approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con Deliberazioni n. 83 del 27 settembre 2004 e n. 93 del 2 dicembre 2004

1) GESTIONE A.M.C. S.P.A.

– Tutti i Comuni serviti ad esclusione di Valenza

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia agevolata (≤ 70 mc)	0,269000
	Fascia base (da 71 a 150 mc)	0,691000
	1 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	1,052000
	2 ^a eccedenza (> 200 mc)	1,156000
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia base (≤ 150 mc)	0,691000
	1 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	1,052000
	2 ^a eccedenza (> 200 mc)	1,156000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia unica	0,269000
<i>Subdistributori di risorsa idrica</i>	Fascia unica	0,512842
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Tariffa fognatura	0,094000
	Tariffa depurazione	0,277000

– Comune di Valenza

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia agevolata (≤ 70 mc)	0,285000
	Fascia base (da 71 a 150 mc)	0,732000
	1 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	1,110000
	2 ^a eccedenza (> 200 mc)	1,220000
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia base (≤ 150 mc)	0,732000
	1 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	1,110000
	2 ^a eccedenza (> 200 mc)	1,220000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	3,750000
	Fascia unica	0,285000

2) GESTIONE A.M.V. S.P.A.

– Comune di Valenza

<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	
	di fognatura - depurazione	10,000000
	Tariffa fognatura - depurazione	0,430000

3) GESTIONE ATENA S.P.A.

– Tutti i comuni serviti ad esclusione di Vercelli

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,180000
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,300000
	1 ^a eccedenza (da 101 a 150 mc)	0,400000
	2 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	0,600000
	3 ^a eccedenza (> 200 mc)	0,700000
<i>Acquedotto usi diversi da domest.</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,300000
	1 ^a eccedenza (da 101 a 150 mc)	0,400000
	2 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	0,600000
	3 ^a eccedenza (> 200 mc)	0,700000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,180000
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,106000
	Tariffa depurazione	0,280000
<i>Tariffazione a forfait</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	18,600000

- Comune di Vercelli

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,504000
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,622000
	1 ^a eccedenza (da 101 a 150 mc)	0,640000
	2 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	0,729000
	3 ^a eccedenza (> 200 mc)	0,733000
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,622000
	1 ^a eccedenza (da 101 a 150 mc)	0,640000
	2 ^a eccedenza (da 151 a 200 mc)	0,729000
	3 ^a eccedenza (> 200 mc)	0,733000
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,106000
	Tariffa depurazione	0,280000

4) GESTIONE CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

- Tutti i Comuni serviti

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	14,000000
	Fascia unica	0,500000
<i>Acquedotto usi diversi da domest.</i>	Quota di accesso al servizio	14,000000
	Fascia unica	0,500000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	14,000000
	Fascia unica	0,500000
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,200000
	Tariffa depurazione	0,350000

5) GESTIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.

- Tutti i Comuni serviti

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota accesso servizio residenti	12,000000
	Quota accesso servizio non	24,000000
	Fascia agevolata (≤ 40 mc)	0,230000
	Fascia base (da 41 a 80 mc)	0,460000
	1 ^a eccedenza (da 81 a 120 mc)	0,680000
	2 ^a eccedenza (da 121 a 160 mc)	0,890000
	3 ^a eccedenza (> 160 mc)	1,060000
<i>Acquedotto usi diversi da domest.</i>	Quota accesso servizio	12,000000
	Fascia base (≤ 80 mc)	0,460000
	1 ^a eccedenza (da 81 a 120 mc)	0,680000
	2 ^a eccedenza (da 121 a 160 mc)	0,890000
	3 ^a eccedenza (> 160 mc)	1,060000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota accesso servizio	12,000000
	Fascia unica	0,230000
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota accesso servizio residenti	12,000000
	Quota accesso servizio non	24,000000
	Tariffa fognatura – depurazione	0,400000
<i>Forfait</i>	Quota accesso servizio	12,000000
	Quota accesso servizio	24,000000
	Quota accesso servizio fogn.-	12,000000
	Quota accesso servizio fogn.-	24,000000
	Tariffa unica acquedotto	34,000000
	Tariffa unica fogn.-depur.	34,000000

6) GESTIONE S.I.I. S.P.A.

- Comuni di Arborio, Asigliano V.se, Azeglio, Borgosesia, Caresanablot, Crescentino, Curino, Fontanetto Po, Gattinara, Giffenga, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mongrando, Oldenico, Piverone, Roasio, Ronsecco, Roppolo, Sali V.se, San Germano V.se, San Giacomo V.se, Santhià, Sostegno, Tricerro, Viverone.

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,198155
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,396311
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,435942
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,594466
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,752991
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,396311
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,435942
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,594466
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,752991
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,198155
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

– **Comune di Borriana**

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,434991
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,869982
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,956980
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,304973
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,652966

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,869982
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,956980
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,304973
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,434991
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

– **Comune di Brusnengo**

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,249537
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,499073
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,548980
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,748610
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,948239
<i>Acquedotto usi diversi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,499073
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,548980
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,748610
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,249537
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Buronzo

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,416512
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,833024
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,916326
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,249535
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,582745
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,833024
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,916326
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,249535
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,582745
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,416512
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Carisio

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,300073
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,600147
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,660161
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,900220
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,140279
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,600147
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,660161
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,900220
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,140279

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,300073
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Castelletto Cervo

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,446319
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,892637
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,981901
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,338956
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,696011
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,892637
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,981901
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,338956
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,696011
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,446319

- Comune di Cerrione

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,392540
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,785079
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,863587
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,177619
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,491651

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi diversi</i> <i>da quello</i> <i>domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,785079
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,863587
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,177619
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,491651
<i>Acquedotto usi</i> <i>zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,392540
<i>Fognatura e</i> <i>depurazione usi</i> <i>dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Collobiano

<i>Acquedotto</i> <i>usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,404034
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,808069
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,888876
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,212103
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,535331
<i>Acquedotto usi diversi</i> <i>da quello</i> <i>domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,808069
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,888876
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,212103
<i>Acquedotto usi</i> <i>zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,404034
<i>Fognatura e</i> <i>depurazione usi</i> <i>dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Formigliana

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto</i> <i>usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,454980
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,909960
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	1,000956
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,364940
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,728923
<i>Acquedotto usi diversi</i> <i>da quello</i> <i>domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,909960
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	1,000956
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,364940
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,728923
<i>Acquedotto usi</i> <i>zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,454980
<i>Fognatura e</i> <i>depurazione usi</i> <i>dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Greggio

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto</i> <i>usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,449066
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,898132
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,987945
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,347198
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,706450
<i>Acquedotto usi diversi</i> <i>da quello</i> <i>domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,898132
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,987945
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,347198
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,706450

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,449066
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Massazza

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,460570
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,921139
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	1,013253
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,381709
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,750165
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,921139
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	1,013253
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,381709
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,750165
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,460570

- Comune di Masserano

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,244057
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,488113
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,536925
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,732170
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,927416

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,488113
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,536925
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,732170
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,927416
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,244057
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Mottalciata

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,441208
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,882416
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,970657
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,323623
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,676590
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,882416
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,970657
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,323623
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,676590
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,441208

- Comune di Roasenda

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,246850
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,493699
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,543069
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,740549
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,938029
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,493699
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,543069
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,740549
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	0,938029
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,246850
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Salussola

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,431872
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,863745
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,950119
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,295617
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,641115
<i>Acquedotto usi diversi da domest.</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,863745
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,950119
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,295617
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,641115

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,431872

- Comune di Sandigliano

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,420155
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,840310
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,924341
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,260465
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,596589
<i>Acquedotto usi diversi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,840310
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,924341
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,260465
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,596589
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,420155

- Comune di Villa del Bosco

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,333287
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,666574
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,733232
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,999861
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,266491
<i>Acquedotto usi diversi da quello domestico</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia base (≤ 100 mc)	0,666574
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,733232
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	0,999861

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,266491
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,333287
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

- Comune di Villanova Biellese

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,429909
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,859817
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,945799
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,289726
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,633652
<i>Acquedotto usi diversi</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
<i>da quello domestico</i>	Fascia base (≤ 100 mc)	0,859817
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,945799
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,289726
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,633652
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,429909
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

Comune di Villarboit

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,409845
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,819690

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,901659
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,229536
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,557412
<i>Acquedotto usi diversi</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
<i>da quello domestico</i>	Fascia base (≤ 100 mc)	0,819690
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,901659
	2 ^a eccedenza (da 201 a 400 mc)	1,229536
	3 ^a eccedenza (> 400 mc)	1,557412
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Fascia unica	0,409845
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	10,000000
	Tariffa fognatura	0,098813
	Tariffa depurazione	0,263141

7) GESTIONE COMUNI RIUNITI S.P.A.

- Tutti i Comuni serviti

Usi	Fasce	Tariffa (euro/mc)
<i>Acquedotto usi domestici</i>	Quota di accesso al servizio	5,000000
	Fascia agevolata (≤ 50 mc)	0,180000
	Fascia base (da 51 a 100 mc)	0,450000
	1 ^a eccedenza (da 101 a 200 mc)	0,660000
	2 ^a eccedenza (da 201 a 250 mc)	0,900000
	3 ^a eccedenza (> 250 mc)	1,010000
<i>Acquedotto usi diversi da domest.</i>	Quota di accesso al servizio	5,000000
	Fascia unica	0,800000
<i>Acquedotto usi zootecnici/agricoli</i>	Quota di accesso al servizio	5,000000
	Fascia unica	0,180000
<i>Fognatura e depurazione usi dom. ed assimilati</i>	Quota di accesso al servizio	5,000000
	Tariffa fognatura e depurazione	0,390000

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Piossasco in data 11/06/2003

La I^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Piossasco- Beinasco- Bruino-Orbassano - Rivalta di Torino - Volvera (ambito territoriale n. 12) e nella sede dell'ATC di Torino in data 19-01-05, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Piossasco in data 11/06/2003 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla I Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante,14 - Torino - entro e non oltre il giorno 18-02-05.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Borgaro in data 10/06/2004

La I^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Borgaro - Caselle - Cirié - San Maurizio C.se - Nole (ambito territoriale n. 5) e nella sede dell'ATC di Torino in data 17-01-05, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Borgaro in data 10/06/2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla I^a Commissione il giorno 16-02-05.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

I^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Cuorgne' in data 26/02/2004

La I^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data

17-01-05 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Cuorgne'- Bosconero - Busano - Favria - Feletto - Forno C.se - Oglianico - Ozegna - Pertusio -Pont C.se - Pratiglione - Rivara - Rivarolo C.se - Rivarossa - Salassa - Sparone - Valperga e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 26/02/2004 dal Comune di Cuorgne'.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

3

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 260 del 22.12.2004 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Riddone - 5° lotto

Il Dirigente
(omissis)
decreta

A) L' indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'acquisizione delle aree da espropriare occorrenti per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Riddone -5° lotto è la seguente:

Balocco Bernardino propr. per 2/9, Balocco Donatella propr. per 2/9, Balocco Luca propr. per 2/9, Gili Balocco Maria propr. per 3/9

Fg. 5 part. 446/a ora 446 di mq. 61

Fg. 5 part. 448 di mq. 130

Fg. 5 part. 612/b ora 711 di mq. 124

Zona AS 5.20 Euro 11.025,00

Fg. 5 part. 187/b ora 705 di mq. 213

Fg. 5 part. 187/c ora 706 di mq. 829

Seminativo irriguo Euro 5.210,00

Indennizzo per occupazione temporanea cortile Euro 6.000,00

Totale Euro 22.235,00

Ferrero Anna Maria in Gilardi

Fg. 5 part. 297/a ora 297 di mq.1579

Fg. 5 part. 297/b ora 709 di mq. 345

Zona AS 5.20 non edificabile Euro 9.620,00

Miroglio Giuseppina e Lopez Bonamusa Isabee per essa Rovera geom.Giorgio)

Fg. 5 part 179 di mq. 492 (scarpata - incolto) Euro 492,00

Le superfici sono esatte e risultanti dal tipo di frazionamento n. 183222 approvato il 07.07.2004 e redatto dal geom. Chiavarino Daniele, con studio in Alba, Corso Nino Bixio n. 581/1.

L'indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi. Le indennità sono soggette alla ritenuta del 20%, come previsto dalla Legge 30.12.1991, n. 413, art.11, comma 7;

B) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

C) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l'Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l'indennità stessa, a' sensi del disposto dell'art. 12 della Legge n. 865/1971, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, l'indennità si intenderà rifiutata. In caso di mancata accettazione l'indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Alba, 22 dicembre 2004

Il Dirigente
Angioletta Coppa

4

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso di pubblicazione decreto n. 261 del 28.12.2004 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Cherasca - 5° lotto

Il Dirigente
(omissis)
decreta

B) L' indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'acquisizione delle aree da espropriare occorrenti per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Cherasca -5° lotto è la seguente:

Imbimbo Enrico

Fg. 37 part. 25/p ora 1465 di mq. 432

Fg. 37 part.945/p ora 1466 di mq. 153

Orto - mq. 585 x euro 2,22x1,5 Euro 1.948,05

Gaudino Giovanni

Fg. 37 part.1151/p ora 1467 di mq. 78

Incolto Produttivo - Mq.78 x euro 0,06 x1,5 Euro 7,02

Pio Cesare Immobiliare S.N.C. di Boffa Federica & C." nuda proprietaria e Pio Boffa Rosina, usufruttuaria

Fg. 37 part.1258/p ora 1463 di mq. 278

Bosco Misto - Mq. 278 x euro 0,33x1,5 Euro 137,61

Provincia di Cuneo

Fg. 37 part. 3/p ora 1459 di mq. 756

Fg. 37 part. 4 di mq. 2034

Incolto produttivo - Mq. 2790 x euro 0,06x1,5 Euro 251,10

Le superfici sono esatte e risultanti dal tipo di frazionamento n. 236634 approvato il 04.10.2004 e redatto dall'ing. Massimo Cirio con studio in Alba, Corso Bra 52/6.

L'indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi. Le indennità non sono soggette alla ritenuta del 20%, come previsto dalla Legge 30.12.1991, n. 413, art.11, comma 7, in quanto trattasi di aree ricadenti in zona agricola.

B) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

C) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l'Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l'indennità stessa, a' sensi del disposto dell'art. 12 della Legge n. 865/1971, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, l'indennità si intenderà

rifiutata. In caso di mancata accettazione l'indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Alba, 28 dicembre 2004

Il Dirigente
Angioletta Coppa

5

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 15 novembre 2004. Piano Esecutivo Convenzionato denominato "CAPPAY", localizzato in Alessandria in via Pavia, presentato dalla Società: Cofin S.r.l., Autodiscount S.r.l., Immobiliare Patrizia S.r.l. e Sigg. Pareti Paolo e Puiati Antonella

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera c) della Legge Regionale n. 56/77 la ripermimetrazione dell'area soggetta a strumento urbanistico esecutivo (tav. 16 - scala 1:2000 del P.R.G.C.) - Omissis.

2) di approvare il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato sopra descritto e il relativo schema di convenzione - omissis - presentato dalle Società: Cofin S.r.l., Autodiscount S.r.l., Immobiliare Patrizia S.r.l. e dai Sigg. Pareti Paolo e Puiati Antonella, che prevede la realizzazione di un insediamento artigianale su aree aventi una superficie complessiva di mq. 5.650 circa e censite al N.C.T. Fg. 33 mapp. 117 sub. 2-4-5-6-7-8, mapp. 176 e mapp.145 -omissis.

3) Omissis

6

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 15 novembre 2004. Piano Esecutivo Convenzionato denominato "H-TINO" in Alessandria via Casalbagliano

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato "H-TINO" in Alessandria via Casalbagliano, presentato con istanza in data 16/07/2003 prot. 55.912/9671 dalla Società Immobiliare H-TINO S.r.l..

2) di approvare altresì lo schema di convenzione disciplinante la realizzazione del piano.

7

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 6 dicembre 2004. Piano di Recupero 4 (parte) e 7 (parte) - Borgo Rovereto - i Cortili ritrovati. Riapprovazione confermativa

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare la relazione tecnica controdeduttiva redatta dal Servizio Pianificazione e Programmazione con nota prot. 14.336 dell'08/11/2004.

2) Omissis

3) di riapprovare ai sensi dell'art. 41 bis L.R. 56/77 il progetto di piano di recupero n. 4 (parte) e 7 (parte) e il relativo schema di convenzione, (omissis), predisposti dall'arch. Damonte Gianna di Alessandria e presentati dall'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria, riguardante le aree e gli immobili siti in Alessandria piazza Santa Maria di Castello, (omissis).

4) Omissis

8

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 21 dicembre 2004. Riapprovazione Confermativa Piano di Recupero di libera iniziativa n. XXXI. Proponente Sica Immobiliare S.r.l.. Ubicazione intervento via Machiavelli - Alessandria

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Omissis.

2) Omissis.

3) di riapprovare ai sensi dell'art. 41 bis L.R. 56/77 il progetto di piano di recupero n. XXXI, descritto in premessa, predisposto dagli architetti G. Ivaldi ed R. Gandini e presentato dalla Soc. Sica Immobiliare s.r.l., riguardante l'area e gli immobili siti in Alessandria via Machiavelli.

9

Comune di Balangero (Torino)

Avviso ai creditori - Rifacimento ponte sul torrente Banna zona ex cartiera

Lavoro: Rifacimento ponte sul torrente Banna zona ex cartiera.

Impresa: Marietta S.p.A. con sede in Via Corio 52 - 10070 Balangero (TO)

Contratto: Rep. 51/2003 del 22-10-2003.

Contratto aggiuntivo di perizia: n. 46/2004 del 10-12-2004

Importo di contratto euro 119.297,53

Inizio lavori 13-10-2003 fine lavori 04-01-2005.

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

Avverte

Che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base ai contratti di appalto sopracitati, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno

chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Balangero, 19 gennaio 2005

Il Responsabile Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

10

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Bando comunale per l'assegnazione in concessione di 3 posteggi singoli, individuati in aree esterne alle sedi mercatali, per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni per il commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi"

Il Responsabile del 6° Settore

Visto il D.L.vo n. 114/98 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 c. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto il Titolo IV Capo II Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto "L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 23-12-2004 avente ad oggetto "Commercio su area pubblica extramercatale. Individuazione dei siti di posteggi singoli da affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni, per il commercio prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo "autobanchi".

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267

Visto lo Statuto Comunale

Rende Noto

Che la Città di Borgaro T.se procederà all'assegnazione in concessione - per tutti i giorni della settimana - di n. 3 posteggi singoli, individuati in aree esterne alle sedi mercatali, per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo di nove anni per l'esercizio del:

commercio di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi"

I 3 siti dei singoli posteggi le cui planimetrie (che indicano, per il momento, in modo solo generico l'ubicazione del posteggio) sono allegate al presente bando, sono così individuati:

- Via Liguria P.le antistante strada del Francese;

- Zona Villaretto Via Donatello all'altezza del n. civico 6;

- Zona Mappano Via Galileo vicinanze rotonda - Via Rivarolo

Invita

gli interessati a presentare domanda, per l'assegnazione dei posteggi secondo le modalità sotto indicate:

1) *Presentazione della domanda*

La domanda in carta legale dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, al 6° Settore - Ufficio Attività Produttive - P.zza V. Veneto 12 - 10071 Borgaro T.se, redatta, a pena di inammissibilità, sul modulo allegato al bando, (reperibile anche sul sito Internet della Città di Borgaro T.se all'indirizzo www.comune.borgaro-torinese.to.it) completa delle dichiarazioni in esso riportate, entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il quindicesimo giorno coincida con una domenica o giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale. Le domande pervenute fuori termine saranno considerate inammissibili e non daranno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Nella domanda potrà essere indicato un sito di preferenza individuato tra i 3 sopra elencati.

2) *Richiesta di un unico posteggio*

Nell'ambito della presente procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte di uno stesso soggetto sia esso persona fisica che giuridica (società di persone). E' preclusa la possibilità di richiedere più di un posteggio anche nel caso in cui le richieste siano effettuate da persona fisica in proprio e da società di persone di cui faccia parte la persona che ha già presentato domanda di posteggio e viceversa. Parimenti non potrà essere effettuata più di una richiesta di posteggio da parte di familiari conviventi.

3) *Criteri per l'assegnazione dei posteggi*

Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate secondo il criterio stabilito dalla delibera di Giunta Comunale sopra citata:

3.1 Maggiore anzianità di esercizio nell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti "autobanchi", nel territorio della Città di Borgaro T.se, fino alla data di pubblicazione del bando.

La data di inizio dell'attività de quo sul territorio della Città di Borgaro T.se (attività esercitata con il possesso dei requisiti previsti dalla legge) potrà essere oggetto di autocertificazione. Su tale autocertificazione l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo.

Il possesso dell'attrezzatura, conforme ai requisiti igienico sanitari, dovrà essere comprovato con la presentazione della documentazione attestante la disponibilità, fin dalla data di inizio dell'attività, di apposito autobanco utilizzato dal richiedente per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di pari condizione di anzianità di cui al punto 3.1 la priorità è data dal seguente ulteriore criterio:

3.2 Maggiore anzianità nell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande su area pubblica data dall'iscrizione al registro esercenti il commercio (per la somministrazione) e al registro delle imprese, già Registro Ditte.

Inoltre, in subordine, costituiranno titolo preferenziale:

3.3 La residenza presso il Comune di Borgaro Torinese almeno da sei mesi, alla data di scadenza del bando (punti 5);

3.4 La dichiarazione d'impegno che, in caso di assegnazione del posteggio, nelle eventuali assunzioni future di personale dipendente, verrà data la priorità ai residenti del Comune di Borgaro Torinese (punti 5).

Qualora tra coloro che sono in possesso dei requisiti sopra citati, che abbiano diritto a posteggio, vi siano soggetti che abbiano debiti con la Città di Borgaro T.se per l'esercizio dell'attività commerciale, costituisce condizione necessaria, ai fini dell'assegnazione del posteg-

gio, l'estinzione dell'intero debito oppure l'impegno all'estinzione debitamente sottoscritto.

Costoro nel caso in cui l'ammontare del debito maturato nei confronti della Città sia:

- inferiore o pari a euro 5.000, prima del rilascio della concessione di posteggio devono effettuare il pagamento di un quarto dell'intero importo ed entro i successivi sei mesi, il pagamento di un altro quarto, inoltre dopo il rilascio della concessione devono effettuare pagamenti di euro 500 con cadenza quadrimestrale dall'atto del rilascio della concessione stessa, fino alla totale estinzione del debito;

- superiore a euro 5.000, prima del rilascio della concessione di posteggio devono effettuare il pagamento di euro 1.250; entro i sei mesi successivi, devono effettuare un altro pagamento di euro 1.250, inoltre, con cadenza quadrimestrale dall'atto del rilascio della concessione, devono effettuare pagamenti di euro 500, fino alla totale estinzione del debito.

La ricevuta del primo pagamento deve essere esibita prima del rilascio della concessione di posteggio mentre le ricevute dei pagamenti degli importi successivi devono essere parimenti esibiti ai competenti Uffici Comunali, al fine di comprovare l'adempimento all'atto dell'impegno.

Il posteggio non verrà assegnato in caso di mancato pagamento del primo importo dovuto ed inoltre sarà revocato in caso di mancato pagamento anche solo di uno degli altri importi dovuti sopra indicati, fermo restando il recupero di quanto ancora dovuto tramite esecuzione coattiva.

Sono fatti salvi gli effetti delle procedure giudiziarie in atto.

4) *Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto*

L'elenco degli aventi diritto, redatto secondo i criteri previsti al precedente punto 3) sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgaro T.se. Gli interessati potranno chiedere visione degli atti e fare opposizione entro 15 giorni dall'anzidetta pubblicazione, al "6° Settore - Ufficio Attività Produttive".

5) *Assegnazioni*

Ai 3 aventi diritto secondo quanto previsto dal presente bando (ed in particolare al punto 3) l'Amministrazione assegnerà uno dei 3 posteggi messi a bando, a tal proposito si specifica che la preferenza espressa nella domanda di partecipazione al bando relativamente ad uno dei posteggi banditi, ha valore meramente indicativo ai fini dell'assegnazione. Le assegnazioni in concessione dei posteggi avverranno, inizialmente in via sperimentale, per un anno. Al termine di tale periodo, sentita la categoria, si provvederà all'esame e alla valutazione delle risultanze di detta sperimentazione e, fatta comunque salva la possibilità di disporre modificazioni relativamente all'ubicazione e alle dimensioni dei posteggi, in assenza di cause ostative, si disporrà il rinnovo delle concessioni per ulteriori nove anni.

6) *Modalità di esercizio dell'attività / Avvertenze*

L'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata dagli assegnatari dei posteggi, a mezzo di veicoli e attrezzature mobili, in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, che dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario, al suolo.

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolto nell'arco temporale compreso tra le ore 08.00 e le ore 18.00, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla legge. Successive modifiche delle suddette

fasce orarie potranno essere adottate con ordinanza del Sindaco.

Costituirà causa di decadenza dal posteggio il mancato pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico (T.O.S.A.P.) e della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all'anno di esercizio. In tale eventualità la Civica Amministrazione provvederà al recupero degli importi dovuti mediante l'esecuzione coattiva.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, durante il primo anno non potranno avvenire subingressi nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione del posteggio assegnato a mezzo del presente bando.

Successivamente al primo anno, fermo restando quanto verrà disposto dopo la valutazione delle risultanze della sperimentazione i subingressi potranno avvenire solo previa estinzione, da parte del titolare, dell'intero debito nei confronti della Città di Borgaro T.se maturato per l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione inoltre in qualsiasi momento si riserva di revocare la concessione di posteggio e l'autorizzazione ad essa collegata, per motivi di igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico senza per ciò, visto il carattere sperimentale dell'iniziativa, nulla riconoscere in termini di ristoro o di posteggi alternativi al concessionario.

Alle concessioni di posteggi rilasciate in base al presente bando si applicheranno le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di decadenza per mancato utilizzo.

Il presente bando viene pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte, affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul relativo sito web all'indirizzo www.comune.borgaro-torinese.to.it

Il Responsabile del 6° Settore
Liliana Sciarappa

11

Comune di Cafasse (Torino)

Avviso ai creditori (Art. 189 D.P.R. 554/1999) Lavori di ristrutturazione del palazzo municipale

Impresa: Edilvie srl, via Piave n. 6 - Aosta

Importo Lavori Euro 446.837,67 comprensivo degli oneri della sicurezza di Euro 9.666,85

Contratto: n. 06/2003 del 03/05/2003 registrato a Ciriè il 09/05/2003 al n. 618, serie 1 e contratto aggiuntivo Rep. 4/2004 del 31/01/2004 registrato a Ciriè il 06/02/2004 al n. 79

Progettista e D.L.: Arch. Franco Musso, Case Musso, 34 Fraz. San Pietro - Coassolo T.SE

Durata lavori: dal 18/06/2003 al 09/07/2004

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/1999 sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni.

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori in oggetto ultimato i lavori in base al contratto d'appalto sopraccitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro in termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Cafasse, 11 gennaio 2005

Il Responsabile del Procedimento
Walter Bellino

12

Comune di Carmagnola (Torino)

Variante strutturale parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.r. 56/77 e s.m.i. - recepimento progetto preliminare circonvallazione esterna all'abitato di Carmagnola S.R. 20 del colle di Tenda e della Valle Roja e le SS.RR. 393 di Villastellone e 661 delle Langhe

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 120 in data 21.12.2004 è stata adottata la variante urbanistica strutturale parziale al P.R.G.C. in oggetto.

Il progetto è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 27.01.2005 al 25.02.2005, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Nei successivi 30 giorni, ossia dal 26.02.2005 al 29.03.2005, chiunque potrà presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Carmagnola, 27 gennaio 2005

Il Direttore di Ripartizione
Urbanistica-edilizia privata-politiche ambientali
Piero Robiola

13

Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Variante al piano per insediamenti produttivi ed al piano particolareggiato dell'area industriale in fregio alla S.P. per Pontecurone

Che con deliberazione consiliare n. 66 del 21.12.2004, esecutiva a termini di legge, è stata approvata in via definitiva la variante parziale al P.R.G.C. e contestualmente è stata approvata la variante al Piano per Insediamenti Produttivi ed al Piano Particolareggiato dell'area industriale in fregio alla S.P. per Pontecurone, individuata al P.R.G.C. come "Area produttiva di nuovo impianto soggetta a S.U.E.".

Castelnuovo Scrivia, 17 gennaio 2005

Il Sindaco
Gianni Tagliani

14

Comune di Chiusa di San Michele (Torino)

Classificazione Acustica del territorio comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Vista la L.R. 52 del 20.10.2000

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 16.12.2004, esecutiva, esaminata l'osservazione per-

venuta in ordine alla proposta di "Classificazione Acustica del Territorio Comunale", quest'ultima è stata approvata in via definitiva.

Chiusa di San Michele, 12 gennaio 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Cristina Margaira

15

Comune di Colazza (Novara)

Avviso di avvenuta approvazione del piano di classificazione acustica

Il Responsabile del Procedimento rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.12.2004, esecutiva, è stato approvato il Piano definitivo di classificazione acustica territoriale ai sensi della legge Regionale 52/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Izzo Vincenzo

16

Comune di Cumiana (Torino)

Piano di recupero di libera iniziativa per opere di ristrutturazione di tipo "B" su fabbricato compreso tra Via Umberto I, Via Domenico Berti e Via Caduti per la Libertà

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata

- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 56 in data 23/12/2004, divenuta esecutiva il 10/01/2005, di approvazione del progetto definitivo del Piano di recupero in zona A.1.2 e relativo schema di convenzione ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- Visto l'art. 40 della L.R. 56/77;

rende noto

che con la suddetta deliberazione è stato approvato in via definitiva il progetto del Piano di recupero sopra citato presentato dalla "RE.CA. s.s." con sede in Torino - C.so Re Umberto n. 8 prevedente la ristrutturazione di tipo "B" del fabbricato compreso tra Via Umberto I, Via Domenico Berti e Via Caduti per la Libertà, ricadente in "area con carattere di pregio ambientale" denominata zona "A.1.2"

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Bruna Issoglio

17

Comune di Cumiana (Torino)

Evento alluvionale del 14-15-16 ottobre 2000. lavori di sistemazione Torrente Noce in Località Toschera. Impresa: idrocostruzioni s.n. c. di Canella Geom. Stefano & C. con sede in via F.lli Bandiera n. 4, Vercelli. Avviso ad opponendum

Il Responsabile Settore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L.20.3.1865 n. 2248, dell'art. 93 del R.D. n. 350 del 25.05.1985, e dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21.12.1999,

Avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di sistemazione torrente noce in Località Toschera, evento alluvionale del 14-15-16 ottobre 2000, Impresa Idrocostruzioni s.n. c. di Canella Geom. Stefano - con sede in via F.lli Bandiera n. 4, Vercelli, ultimato i lavori in base al contratto n. 1611 del 06/11/2003 registrato all'Ufficio del Registro di Pinerolo in data 18.11.2003 col n. 3261 serie 1, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 30 (Trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Cumiana, 27 gennaio 2005

Il Responsabile Settore Tecnico
Maletto Domenico

18

Comune di Gaglianico (Biella)

Deliberazione C.C. n. 41 del 30-11-2004 - Approvazione del progetto definitivo della 2a Variante al Piano Particolareggiato della Zona "T"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, per le considerazioni esposte, il progetto definitivo della 2a variante al Piano Particolareggiato relativo alla zona contrassegnata con la lettera "T" nel vigente P.R.G., redatto dall'Ing. Della Barile Giorgio in data Novembre 2004, che si compone dei seguenti atti:

- Elaborato A - Relazione

- Tav. 1 - Planimetria delle previsioni del P.R.G.I. ed estratto di mappa catastale relativi al territorio oggetto del P.P. - Scala 1:2000

- Tav. 3 - Planimetria Piano Particolareggiato - Scala 1:500

- Tav. 4 - Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti - Planimetria - Scala 1:500

- Tav. 6 - Planimetria Piano Particolareggiato ridotta a scala delle tavole di P.R.G. - Scala 1:2000

- Elaborato Q - Quaderno delle osservazioni e controdeduzioni al progetto preliminare

2) di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 40 della citata legge regionale per quanto riguarda l'efficacia del Piano

19

Comune di Gambaasca (Cuneo)

Approvazione classificazione acustica del territorio comunale

Il responsabile dell'Area Tecnica Servizi Associati

rende noto

che ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 52/2000 con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 34 del 29.09.2004 è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale;

che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo ed all'A.R.P.A. come prescritto dall'art. 7 comma 5 della citata L.R. 52/2000.

Il Piano, unitamente agli elaborati adottati è visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Gambasca, 3 novembre 2004

Il responsabile dell'Area Tecnica
Cristiano Savoretto

20

Comune di Mongrando (Biella)

Approvazione progetto definitivo del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 28 dicembre 2004 è stato approvato il progetto definitivo del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R. 52/2000.

Mongrando, 17 gennaio 2005.

Il Responsabile del Servizio
Piergiorgio Pozzato

21

Comune di Montanaro (Torino)

Approvato il progetto definitivo della 5ª variante parziale al P.R.G.C.

Il Consiglio Comunale di Montanaro con Deliberazione n. 63 del 28/12/2004, ha approvato il Progetto Definitivo della 5a Variante Parziale al P.R.G.C.

Montanaro, 17 gennaio 2005

Il Capo Settore dell'Area Tecnica
Walter Dassetto

22

Comune di Montiglio Monferrato (Asti)

Approvazione classificazione acustica del territorio comunale (art. 7, L.R. n. 52/2000)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 5, della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.;

avvisa

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/04 è stata approvata la Classificazione acustica del territorio comunale;

-che gli elaborati di Classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale in pubblica visione.

Montiglio M.to, 27 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maggiorino

23

Comune di Nichelino (Torino)

Variante n. 10 parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, 7° comma della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. - adeguamento P.R.G.C. al progetto di "variante stradale di borgaretto alla S.P. n. 143" da parte della Provincia di Torino - progetto preliminare. Avviso di pubblicazione e deposito

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

(omissis)

rende noto

che la citata deliberazione del C.C. n. 103 del 22.10.2004, divenuta esecutiva a norma di legge e gli atti tecnici costituenti la variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 17 gennaio 2005 sino al 15 febbraio 2005 con il seguente orario:

ore 10,00-12,00 dal lunedì al venerdì presso il Servizio Progr. Urbanistica

ore 10,00-12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione del C.C. n. 103 del 22.10.2004;

che, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, ai sensi dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e/o ai sensi della L.R. n. 40/98, art. 20, 4° comma per ciò che riguarda la compatibilità ambientale.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune - P.zza Di Vittorio 1, entro il 15 febbraio 2005. Il termine del 15 febbraio è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentate dopo tale termine.

Nichelino, 13 gennaio 2005

Il Responsabile
Nicola Balice

24

Comune di Pino Torinese (Torino)

Lavori di collegamento al depuratore di Chieri delle reti fognarie dei Comuni di Pino Torinese - Baldissero Torinese - Andezeno. Intervento Via Pietra del Gallo, Via Boccardi e Via Copernico - "Estratto" Decreto di Occupazione Temporanea (Art. 49 DPR 327/01 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 08/11/2004 con la quale sono stati approvati il Piano particellare di occupazione temporanea e la planimetria integrativa Prot. n. 0015072 del 17/08/2004 del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in intestazione - interventi di Via Pietra del Gallo, Boccardi e Copernico, presentati dalla SMAT S.p.a. quale soggetto attuatore;

Vista la richiesta della SMA Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio n. 14 Torino, Prot. n. 0020590 del 19/11/2004, tendente ad ottenere l'occupazione temporanea delle aree di Via Pietra del Gallo, Boccardi e Copernico, necessaria per una corretta esecuzione dei lavori in progetto;

Riconosciuta la validità e la fondatezza della richiesta;
Visto l'art. 49 del DPR 08/06/2004 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;

Decreta

l'occupazione temporanea, a favore della SMA Torino S.p.A., con sede in Corso IX Febbraio n. 14 a Torino, delle aree di Via Pietra del Gallo, Via Boccardi e Via Pietra del Gallo a Pino Torinese per l'esecuzione della rete fognaria connessa ai lavori di collegamento al depuratore di Chieri delle rete fognarie di Pino Torinese, Baldissero Torinese e Andezeno;

Nomina

come tecnico incaricato della compilazione degli stati di consistenza degli immobili di cui all'art. 49, comma 3° del DPR 327/01, il Geom. Giuseppe Caffaro Rore per conto del soggetto attuatore SMA Torino S.p.a.;

Comunica

- che al momento della immissione in possesso è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni;

- che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Comunale;

- che la SMAT S.p.A., corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.

Pino Torinese, 13 ottobre 2004

Sergio Ciccarelli

25

Comune di Piossasco (Torino)

Prot. n. 683 del 17.01.2005. Decreto di occupazione temporanea n. 2/05 delle aree necessarie per la realizzazione di opere di fognatura nella Città di Piossasco, presso le Regioni Garola e Campetto

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1. E' disposta, a favore della SMAT S.p.A. con sede in Torino - Corso XI Febbraio n. 14, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio della Città di Piossasco, rappresentate negli elaborati approvati con deliberazione G.C. n. 134 del 10/6/2004, ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere di costruzione della fognatura nera nella Città di Piossasco presso le Regioni Garola e Campetto.

Art. 2. L'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo e di asservimento.

nomina

Come Tecnico incaricato, il Geom. Giuseppe Caffaro Rore, di procedere alla compilazione dello stato di con-

sistenza degli immobili di cui trattasi ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327.

comunica

1) Che la SMAT S.p.A. di Torino, in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda all'immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari.

2) Che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Cittadino.

3) Che la SMAT S.p.A. di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.

4) Che il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori.

5) Che il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto e pubblicato all'Albo Pretorio Cittadino a cura della SMAT S.p.A., e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a cura di questa Città.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Piossasco, 17 gennaio 2005

Il Dirigente del Dipartimento
Servizi al Territorio
Maurizio Foddai

26

Comune di Pramollo (Torino)

Approvazione del piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 20.10.2000, n. 52

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del Comune di Pramollo.

Pramollo, 13 Gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio
Renato Ribet

27

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori (Ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99). Alluvione giugno 2002 - lavori di sistemazione Rio Naulito in Frazione Bogna

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. Mm. e ii
Visto il DPR 554/99

Visto il contratto in data 12/03/2004 n. 182 di repertorio

rende noto

Che l'impresa F.lli d'Ambrosio SNC con sede in Quittengo, Fraz. Fucina 8 ha ultimato in data 23/07/2004 le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Quittengo 14 gennaio 2005

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Zombolo

28

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99). Alluvione giugno 2002 - ripristino piano viabile e fognatura capoluogo e S.C. Balma Quittengo Roreto

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. Mm. e ii

Visto il DPR 554/99

Visto il contratto in data 26/03/2004 n. 183 di repertorio

rende noto

Che l'Impresa Nuova Edilizia srl con sede in Candelo, Via Resistenza 9 ha ultimato in data 11/10/2004 le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Quittengo 14 gennaio 2005

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Zombolo

29

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Art. 41 L.U.R. n. 56/77 - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti della presente.

2) Di controdedurre, come da allegato fascicolo, alle osservazioni pervenute come segue:

3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in via Bicocca, redatto dall'Arch. Giancarlo Paglia, composto dagli elaborati sotto elencati, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

A- Relazione illustrativa

B- Norme specifiche di Attuazione

C- Relazione finanziaria

D- Elenchi catastali delle proprietà

TAV. 1- Inquadramento territoriale

TAV. 2 - Rilievo dello stato di fatto

TAV. 3 - Planimetria illustrativa dell'intervento in progetto

TAV. 4 - Profili indicativi dell'intervento in progetto

TAV. 5 - Destinazioni d'uso del suolo

TAV. 6 - Planimetria catastale con individuazione delle proprietà

TAV. 7a - Opere di urbanizzazione primaria:reti interrate

TAV. 7b - Opere d'urbanizzazione primaria di superficie

TAV. 8 - Opere d'urbanizzazione secondaria

TAV. 9 - Particolari opere pubbliche

4) Di dare atto che la verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 20 della L.R. n. 40/98 è allegata alla Relazione Illustrativa.

5) Di dare atto che il P.E.E.P. previsto non risulta incompatibile con i piani sovracomunali.

6) Di dare atto che per il P.E.E.P. previsto non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

7) Di dare atto che con l'adozione dello strumento urbanistico in oggetto viene conferito il carattere di pubblica utilità delle opere previste nel Piano Urbanistico in oggetto.

8) Di dare atto altresì che il P.E.E.P. assume efficacia con la pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P..

30

Comune di Robilante (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2004. Regolamento Edilizio - Integrazione art. 16 III c

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la modifica del punto c), terzo comma dell'art. 16 del Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del C. C. n. 38 in data 29/09/2004 nei termini sopra indicati, dando atto che il testo definitivo del predetto terzo comma risulta di seguito riportato:

3) La distanza tra:

a) Filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) Filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (DC),

c) Filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Dc).

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

2) Di dichiarare che la modifica all'art. 16 come sopra riportata è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C. R. 2910711999 n.54819691

3) Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la Pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L.R. 8/7/1999 n. 19.

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato nel testo del terzo comma dell'art. 16 come sopra indicato unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica

Il Sindaco
Claudio Campana

31

Comune di San Germano Chisone (Torino)

Approvazione del piano di zonizzazione acustica

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 20.10.2000, n. 52

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 06.12.2004 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del Comune di San Germano Chisone.

San Germano Chisone, 19 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Bounous

32

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Recupero del canale fognario urbano Barbacana e sistemazione della strada nel tratto da Via Cavour a Piazza Vittorio Veneto. Avviso ai creditori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento di attuazione della Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

avvisa

che a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto, assunti dalla ditta Presila Costruzioni S.R.L.. Viale G. Di Vittorio n. 2/A Taverna (CZ), si deve procedere alla collaudazione delle opere.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore medesimo, per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare al Comune le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo T.se, 31 dicembre 2004

Il Responsabile Procedimento
Franco Gremo

33

Comune di Solonghelo (Alessandria)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale. Riapprovazione - Deliberazione del C.C. n. 18 del 26/8/2004

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di apportare al regolamento edilizio comunale le seguenti modifiche

(omissis)

2) di riapprovare in seguito alle modifiche suddette il regolamento edilizio che risulta composto da n. 67 articoli, n. appendice all'art. 31 e n. 10 modelli allegati

3) di dare atto che il regolamento edilizio approvato rimane conforme al regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR 29 luglio 1999 n. 548-9691

Il Segretario Comunale
Donatella Gennaro

34

Comune di Torino

Avviso ai creditori - Lavori di ampliamento e risistemazione viabile di Strada del Portone - Lotto 3

Città di Torino - Ufficio Tecnico dei LL.PP. - Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere - Piazza San Giovanni n. 5 - Tel. 011/442.35.72 - Fax. 011/443.32.40

Il Sindaco

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 del Regolamento Generale sui Lavori Pubblici n. 554/99.

invita

Tutti coloro che per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa F.lli Arlotto S.P.A. - Via Reiss Romoli n. 122/16, Torino 10148, esecutrice dei "Lavori di ampliamento e risistemazione viabile di Strada del Portone - Lotto 3", affidati con Verbale di aggiudicazione n. Rep. 2112 A.P.A. del 02/02/2000, a presentare, al Settore Suolo Pubblico - Nuove Opere di questa Città le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine fissato.

I creditori che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

35

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. riguardante la Zona Urbana di Trasformazione del PRG "Ambito 5.12 INCET"

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

Vista la deliberazione n. 169/2004 del Consiglio Comunale del 13/12/04 (mecc. n. 04-07823/09 con la quale e' stata adottata la variante n. 92 al vigente P.R.G., riguardante la Zona Urbana di Trasformazione del PRG "Ambito 5.12 INCET"

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Citta' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all' Albo stesso e precisamente dal 18/01/05 al 16/02/05 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27/01/2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

36

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante Strutturale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. riguardante l'Isolato di S. Filippo compreso tra le vie Accademia delle Scienze, Principe Amedeo, Carlo Alberto e Maria Vittoria

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

Visto l' art. 15, comma 8 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

Vista la deliberazione n. 170/2004 del Consiglio Comunale del 13/12/04 (mecc. n. 04-09389/09) con la quale è stata adottato il Progetto definitivo inerente la Variante Strutturale n. 95 al vigente P.R.G., riguardante l'Isolato di S. Filippo compreso tra le vie Accademia delle Scienze, Principe Amedeo, Carlo Alberto e Maria Vittoria.

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell' art.15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Citta' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all' Albo stesso e precisamente dal 18/01/2005 al 16/02/2005 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27/01/05.

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

37

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. riguardante l'Area "Nodo Stura" compresa tra Corso Romania, Autostrada Torino - Milano e la ferrovia Torino - Milano

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

Vista la deliberazione n. 155 del Consiglio Comunale del 29/11/04 (mecc. n. 04-02361/09 con la quale e' stata adottata la variante n. 85 al vigente P.R.G., riguardante l'Area "Nodo Stura" compresa tra Corso Romania, Autostrada Torino - Milano e la ferrovia Torino - Milano.

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Citta' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 18/01/05 al 16/02/05 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 27/01/2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

38

Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)

Avviso di pubblicazione e deposito della proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Tronzano Vercellese (Legge 447/1995 e L.R. 52/2000)

Il Sindaco

rende noto

che il Comune di Tronzano Vercellese (VC) ha avviato la procedura di classificazione acustica del territorio comunale con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 30.9.2004, contenente la proposta di zonizzazione acustica.

Tale proposta è disponibile all'esame del pubblico presso l'ufficio di segreteria comunale dal 17.1.2005 al 15.2.2005, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Entro i successivi sessanta giorni e cioè dl 16.2.2005 al 16.4.2005 ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Tronzano Vercellese ed alla Provincia di Vercelli osservazioni o proposte.

Tronzano Vercellese, 17 gennaio 2005

Il Sindaco
Antonio Graglia

39

Comune di Varallo (Vercelli)

Avviso di approvazione classificazione acustica del territorio comunale

Si comunica che il Comune di Varallo con deliberazione C.C. n. 50 del 22.12.2004 ha approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica nel proprio territorio comunale, ai sensi della L.R. n. 52/2000.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Piero Niccolai

40

Comune di Villar Perosa (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio - Deliberazione del C.C. n. 41 del 15.12.2004

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Regolamento Edilizio composto da n. 70 articoli;
2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte
3. Di trasmettere il Regolamento Edilizio alla Regione Piemonte.

41

Comune di Villastellone (Torino)

Decreto - Ordinanza n. 4/2005 - Lavori di sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Comunale sito in Viale della Rimembranza n. 1 - determinazione dell'indennità provvisoria d'esproprio da offrire agli aventi diritto; all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree ed alla nomina del perito per la redazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno

Richiamati i provvedimenti amministrativi e tecnici relativi ai previsti lavori di realizzazione della sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Comunale sito in Viale della Rimembranza n. 1 ed in particolare le deliberazioni della Giunta Comunale n. 174, del 13.11.2003 relativa all'approvazione del progetto preliminare, n. 134, del 12.08.2004 relativa all'approvazione del progetto definitivo e n. 197, del 16.12.2004 relativa all'approvazione del progetto esecutivo. Preso atto che il progetto definitivo, comprensivo del piano particellare delle aree da espropriare per la realizzazione delle previste opere, redatto dall'ing. Giovanni Mautino, prevede un importo complessivo di euro 174.000,00. Verificato che l'approvazione del progetto definitivo ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 14, della Legge 11.02.1994 n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni. Preso, altresì, atto che il termine entro il quale deve essere emanato il decreto d'esproprio, ai sensi del quarto comma, dell'art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 è fissato in cinque anni dalla data di efficacia della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 134, del 12.08.2004. Visto che la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 134, del 12.08.2004, dispone l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ai sensi dell'art. 22 bis, del De-

creto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327, delle aree interessate dall'esecuzione dei relativi lavori, demandando al Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno l'adempimento per esterne il contenuto, previa determinazione, nonché di procedere alla nomina del perito per la redazione dello stato di consistenza degli stessi immobili e per il compimento degli adempimenti conseguenti. Vista la propria determinazione n. 851, del 23.12.2004, relativa alla determinazione delle indennità d'esproprio provvisorie da offrire agli aventi diritto; al ricorso alla procedura di occupazione anticipata dei beni; nonché alla nomina del perito per la redazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, con autorizzazione a quest'ultimo ad introdursi nelle proprietà private, previo avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e da notificarsi agli interessati nelle forme di Legge. Ravvisata la necessità di provvedere ai conseguenti adempimenti. Considerato che l'art. 22 bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 27.12.2002, n. 302 dispone che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità d'esproprio e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Constatato che i lavori in oggetto rivestono carattere di particolare urgenza a causa della necessità di eseguire i lavori ai fini di migliorare la viabilità di accesso al Cimitero Comunale. Ritenuto pertanto di provvedere alla determinazione delle indennità provvisorie d'esproprio ai sensi dell'art. 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 in favore degli aventi diritto, facendo riferimento ai valori per le aree edificabili stimati dal progettista ing. Giovanni Mautino nel precitato piano particellare d'esproprio. Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla materia in oggetto. Richiamate le norme vigenti ed in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Legge 11.02.1994, n. 109 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le Leggi Regionali 05.12.1977, n. 56 e sue successive modifiche ed integrazioni e n. 44, del 26.04.2000. Visto il vigente Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decreta

Articolo 1 - Le indennità d'esproprio provvisorie per le aree edificabili da offrire ai sotto elencati aventi diritto, per l'esproprio degli immobili siti nel territorio Comunale ed occorrenti per la sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Comunale sito in Viale della Rimembranza n. 1, sono determinate ai sensi dell'art. 37, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di maggiorazioni, conguagli o rimborsi di sorta, come segue: a) Alloatti Domenico, (omissis);

Alloatti Federico, (omissis);

Alloatti Livio, (omissis) e

Alloatti Margherita, (omissis);

foglio n. 20, particella n. 77, di metri quadrati 808: mq. 808 x euro/mq. 12,00 = euro 9.686,00; b) Accastello Giuseppina fu Tomaso, Bauducco Battista fu Pietro, GILI Teresa fu Domenico, Griva Antonio fu Luigi, Griva Carlo fu Luigi e Griva Domenico fu Luigi; foglio n. 20, particella n. 78 parte, di metri quadrati 267: mq. 267 x euro/mq. 12,00 = euro 3.204,00; c) Perrone Secondo, (omissis);

foglio n. 20, particella n. 83 parte, di metri quadrati 83: mq. 83 x euro/mq. 12,00 = euro 996,00; d) Perottino Bruna, (omissis);

Perottino Marco, (omissis);

Tosco Giovanna, (omissis) e

Tosco Mario, (omissis);

foglio n. 20, particella n. 84 parte, di metri quadrati 107: mq. 107 x euro/mq. 12,00 = euro 1.284,00.

Articolo 2 - Ai proprietari che condividono la determinazione dell'indennità d'esproprio verrà riconosciuto l'acconto dell'ottanta per cento, previa produzione dell'autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. I proprietari che non condividono l'indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei trenta giorni successivi alla immissione nel possesso.

Articolo 3 - In favore del Comune di Villastellone e per i suoi aventi causa è autorizzata l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree site nel territorio Comunale ed elencate nel precedente articolo 1) in quanto occorrenti per i lavori di sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Comunale sito in Viale della Rimembranza n. 1, come contemplato negli elaborati di progetto, approvati nelle forme di Legge.

Articolo 4 - Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui ai precedenti articoli, non abbia luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data odierna e qualora non venga emanato il decreto d'esproprio nel termine fissato ai sensi dell'art. 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327.

Articolo 5 - Il Comune di Villastellone corrisponderà, per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell'indennità d'esproprio o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, agli aventi diritto l'indennità d'occupazione stabilita ai sensi dell'art. 50, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327.

Articolo 6 - Il presente Decreto - Ordinanza sarà notificato, a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno, agli aventi diritto nelle forme di Legge e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villastellone.

Articolo 7 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso

Ordina

Al geom. Luigi Sella, dello Studio Tecnico Associato Sella, Morello & C., con sede in Via Torino n. 194, 10042 Nichelino (TO), di procedere alla compilazione, entro il termine di tre mesi dalla data odierna, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 24, del Decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra specificati.

Comunica

Che il Comune di Villastellone, in persona del suo rappresentante, in concomitanza alla compilazione dello stato di consistenza e sempre previa notifica e pubblicazione del suddetto avviso, provvederà, in contraddittorio con i proprietari, usufruttuari o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni, alla immissione nel possesso dell'immobile, redigendo specifico verbale. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del geom. Mauro Borello, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Uno del Comune di Villastellone, con sede

in Via Ermanno Cossolo n. 32, 10029 Villastellone (TO).

Villastellone, 13 gennaio 2005

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Borello

42

Comune di Voltaggio (Alessandria)

Adozione del progetto definitivo del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/95 e L.R. n. 52 del 20.10.2000

Si rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 29 novembre 2004 è stato adottato il progetto definitivo del piano di zonizzazione acustica ai sensi della legge n. 447/95 e L.R. 52/2000.

Voltaggio, 17 gennaio 2005

43

Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 1218/163130 del 28/12/2004. Modifiche ed archiviazioni-Autorizzazione provvisoria concessioni preferenziali

(omissis)

determina

a) di apportare le modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 880/88490 del 03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/03 e con D.D. 226/27228 del 03/03/2004 e meglio specificate nell'elenco allegato (A) costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

b) di archiviare le concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con D.D. 880/88490 del 03/10/2002, con D.D. 76/10213 del 28/01/2003 e con D.D. 226/27228 del 03/03/2004 e meglio specificate nell'elenco allegato (B) costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

c) di darne comunicazione ai richiedenti tramite la pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

d) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale e gli elenchi allegati, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, alla Regione Piemonte, Direzione 24 - Settore Pianificazione delle Risorse idriche - Bilancio idrico e Disciplina delle Utilizzazioni .

La presente determinazione dirigenziale viene redatta in tre originali per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Giuseppe Puccio

Allegato

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Allegato A

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11893	2465	Ceveriati Delia	Sale	successione mortis causa	Ielem Pasquale nato a Sale il 17/05/1942 res. Via Vecchia del Po 36 , 15045 Sale - C.F. LMIPQL42E17H694P	25/11/03
AL 10193	1023	Pernigotti Spa	Novi Ligure	errata indicazione uso idroelettrico	uso industriale	20/11/02
AL 10194	1024	D'Amore & Lunardi Spa	Novi Ligure	errata indicazione uso industriale	uso igienico	20/11/02
AL 10741	1826	Zanetti Maria Luisa	Castelnuovo S.	codice fiscale errato	C.F. ZNTMLS48M69D901O	12/12/02
AL 10579	1563	Vaccari Pier Luigi	Alluvioni Cambiò	codice fiscale errato	C.F. VCCPLG39M25A211T	05/01/03
AL 10684	1742	Cappelletto Angelo	Casale M.	codice fiscale errato	C.F. CPPNGL46L29H706N	29/09/03
AL 10337	1197	Bronzi Pietro	Sale	codice fiscale errato	C.F. BRNPTR49H25H694R	06/12/02
AL 10107	930	Grassi Pierino	Castelnuovo S.	successione mortis causa	Grassi Maria Antonietta nata a Castelnuovo Scrivia il 15/08/1952 rs. Via Gattinara 20, 15053 Castelnuovo Scrivia - C.F. GRSMINT52M55C243I	04/12/02
AL 10806	1907	Curone Pietro Luigi	Castelnuovo S.	variazione C.F. dall'Agenzia delle Entrate	C.F. CRNPRL49A03C243Q	04/12/02
AL 10749	1834	Novelli Marco	Castelnuovo S.	codice fiscale errato	C.F. NVLMRC60S11L304S	10/01/03
AL 10259	1105	Invernizzi Pier Adello	Tortona	codice fiscale errato superficie indicata errata 68,00 Ha	C.F. NVRPDL47D04H694Y superficie corretta 52,00 Ha	04/02/03
AL 10138	963	Peirotti Simone	Felizzano	codice fiscale errato	C.F. PRTSMN73H14A182N	20/01/03
AL 10490	1411	Maschi Battista	Alessandria	codice fiscale errato	C.F. MSCBTS18B09D502U	20/01/03
AL 10332	1189	Stella Carlo	Sale, Casale M.	variazione numero civico successione mortis causa	Via Tagliata, 80-15020 Casalbagliano (AL) Stella Giuseppina nata a Voghera il 01/03/1947 res. Via Gerbidi 72, 15045 Sale C.F. STLGPP47C41M109N	07/01/03
AL 10112	935	Scarpa Lucia	Castellazzo B.da	atto di donazione	Burato Maria nata a Eraclea il 15/09/1938 res. Via Monteverde 6, 15073 Castellazzo B.da C.F. BRTMRA38P55D415J	29/01/03
AL 10229	1068	Filatura di Pontecurone Spa	Pontecurone	voltura per cessione stabilimento	Piber Group Srl - Piazza Carducci 9 , 27058 Voghera (PV) - P.Iva 00942900184	24/02/03
AL 10402	1266	Invernizzi Carlo	Sale, Tortona	codice fiscale errato	C.F. NVRCFL74C24L304U	04/02/03
AL 10792	1889	Buscaglia Antonia Adriana	Castellazzo B.da	cambio codice fiscale	C.F. BSCNND61E57C148B	12/02/03

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 10057	871	Mangini Srl	Bosco Marengo	errata ragione sociale	Mangini Spa	14/02/03
AL 10645	1669	Mirabelli Giuseppe	Bosco Marengo	successione mortis causa	Rapa Marina Rita nata a Novi L.re il 27/01/1965 res. Via Fresonara 32, 15062 Bosco M.go - C.F. RPAMNIR65A67F965G	26/10/04
AL 11230	2594	Cesalpinia Chemicals Spa	Viguzzolo	pozzo codice univoco AL-P-03253 indicato errato uso (agricolo)	uso industriale	09/11/04
AL 10060	877	Generale Prefabbricati Spa	Basaluzzo	variazione sede legale	Generale Prefabbricati c/o Centro Direzionale Quattrotori- 06074 Ellera Scalo (PG)	09/10/03
AL 11343	2157	Taverna Giancarlo	Isola Sant'Antonio	voltura	Taverna Gianluca nato a Alessandria il 18/07/1968 res. Frazione Casonini 27, 15050 Isola Sant'Antonio - C.F. TVRGLC68L18A182L	07/11/03
AL 11337	2016	Sottotetti Giuseppina	Castelnuovo S.	successione mortis causa	Taverna Anna nata a Tortona il 16/01/1952 res. Via Tortona 64, 15053 Castelnuovo Scivia - C.F. TVRNNA52A56C243A	07/11/03
AL 11781	2806	Ferrari Giovanni	Frassineto Po, Sale, Castelnuovo S.	successione mortis causa	Ferrari Maria Rosa nata a Castelnuovo Scivia il 12/06/1947 res. Via delle Rose 9, 15053 Castelnuovo Scivia - C.F. FRRMRS47H52CC243H	07/11/03
AL 10290	1142	Gavazza Giovanna	Volpedo	cambio di residenza	Piazza Libertà 17, 15059 Volpedo	26/02/04
AL 11146	1886	Mandrilli Maria Teresa	Castellazzo B.da	comune di residenza errato	Via Don Giovine 48, 15100 Alessandria	04/11/04
AL 10993	1525	Molinari Luigi	Alessandria	indirizzo errato	Via Colla 109, San Giuliano Nuovo- Alessandria	08/11/04
AL 12197	2019	Re.Ge.Co Srl	Solero	errata P.Iva	P. Iva 00565590064	03/11/04
AL 11456	2248	Prefabbricati El.Ba Srl	Occimiano	variazione volumi utilizzati	Uso industriale: 1800 mc	03/11/04
AL 10858	1365	Brezzi Piero	Alessandria	successione mortis causa	Brezzi Massimiliano nato ad Alessandria il 18/05/1974 res. Via Ollearo 14, Castelceriolo (AL) - C.F. BRZMSM74E18A182J	09/11/04
AL 11654	2303	Comune di Pontecurone	Pontecurone	dal 1 gennaio 2004 il servizio idrico integrato è stato affidato alla A.S.M.T. Spa	A.S.M.T. Servizi Industriali Spa - S.S. 35 dei Giovani n.42 15057 Tortona (AL) P.Iva 02021850066	08/11/04

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	dato corretto	data comunicazione
AL 11223	2081	Consorzio Miglioramento Fondiario "Molino di Morigliassi"	Fabbrica Curone	variazione volume medio annuo, portata e C.F.	Portata massima complessiva l/s 0,10 e volume medio annuo utilizzato mc.3000 C.F. BRCTTR46T12D447K	11/11/04
AL 11667	2315	Meichioni Spa	Pontecurone	voltura a seguito di vendita	Immobiliare Quadrifoglio Srl - Strada 3, Palazzo B3 Milanofiori - 20090 Assago (MI) - C.F. 04025120967	03/11/04
AL 10156	981	Ramaplast Spa	Castelnuovo S.	errata segnalazione uso industriale	uso igienico ed assimilati	12/12/02
AL 10095	915	Sic Ceramiche Srl	Casale M.	cessata produzione industriale	uso irrigazione aree-verdi	24/03/04
AL 10031	842	Snam Spa	Arquata Scrivia	cambio ragione sociale	Snam Rete Gas Spa - Distretto Nord Occidentale - C.so Taranto, 61/A - 10154 Torino - P.Iva 13271390158	11/10/04
AL 11497	2089	Imerys Minerali Spa	Gamalero	cambio indirizzo	Via Longobarda snc - 54100 Massa	15/11/04
AL 11523	2285	Cementeria di Merone Spa	Morano sul Po	fusione per incorporazione dal 01/12/2004	Holcim(Italia) Spa, Strada Balzola 30, 15025 Morano sul Po- P.Iva 13438310156 - C.F. 00835890153	29/11/04
AL 12213	3021	A.S.M.T. Spa	Tortona	disattivazione pozzo AL-P-04567 Fg.17 Map.79	concessione per 11 pozzi invece di 12	02/12/04
AL 11791	2618	Danese Giuseppe	Strevi	errata intestazione	Danese Giuseppe	17/12/04

Allegato B

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

codice utenza	pratica	nome	comune	oggetto	data comunicazione
AL 12154	3058	Comune di Villanova Monferrato	Villanova Monferrato	Dal 1 gennaio 2004 il servizio idrico integrato è stato ceduto all'Azienda Multiservizi Casale spa (chiusura pozzo- allacciamento acquedotto)	14/01/04
AL 10179	1009	Cooling & Freezing srl	Occimiano	Trasferimento sede produttiva in altra provincia	23/01/04
AL 11111	1592	Immobiliare Delsi Sas	Casale M.	errata presentazione dell'istanza ad uso irrigazione aree verdi, in realtà sempre stato uso domestico	05/11/04
AL 10278	1128	Idroelettrica Piemontese	Visone	incorporata nella derivazione ordinaria n.118 - Cod.Utenza AL 400	03/05/04

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 4052 in data 20 settembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 febbraio 2004 dal Sig. Giorgio Piovano, in qualità di Amministratore Unico della ditta "Dye S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; Di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e degli artt. 2, comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonchè ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Dye S.r.l." (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. massimi 14,20 e medi 5,70 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 171.000 mc., dalla falda freatica sotterranea a mezzo di 3 pozzi ubicati in territorio dei Comuni di Occhieppo Superiore (Foglio n. 8 mappale n. 353) - Occhieppo Inferiore (Foglio n. 1 mappale n. 475) e Camburzano (Foglio n. 14 mappale n. 4) da utilizzarsi prevalentemente per Produzione di Beni e servizi ed in misura non apprezzabile per scopi civili, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore CO.R.D.A.R. Biellese.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l'uso Produzione di Beni e Servizi e previsto per l'anno solare 2004, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1326 di Rep. in data 24 febbraio 2004

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 11 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio
 Marco Pozzato

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5369 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000 dell'Impresa Individuale "Conarma di Arborio Marco" di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso agricolo, da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Zumaglia. Assenso. P.P. Zumaglia 1

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 settembre 2004 dal Sig. Arborio Marco, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R all'impresa individuale "Conarma di Arborio Marco", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,03 (zerovirgolazero tre) d'acqua, per un totale di mc/anno 946, da n. 1 pozzo ubicato in località Case Sparse del Comune di Zumaglia, foglio n. 4, particella n. 175, da utilizzarsi per scopi agricoli.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

45

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5370 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 della Sig.ra Zublena Patrizia di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso agricolo, da un pozzo ubicato in Comune di Viverone. Assenso. P.P. Viverone 16

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 agosto 2004 dalla Sig.ra Zublena Patrizia, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Sig.ra Zublena Patrizia, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,2 e medi 0,08 per un totale di mc/anno 2500 d'acqua da un pozzo ubicato in località Creazzo del Comune di Viverone, foglio n. 8, particella n. 80, da utilizzarsi per scopi agricoli per irrigare ettari 2 (due) di terreno.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 (trevirgolaventidue) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

46

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5371 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000 della Azienda Agricola "Vilflora s.s. di Tubia & C." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso agricolo, da un pozzo ubicato in Comune di Vigliano Biellese. Assenso. P.P. Vigliano B. 16

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 ottobre 2004 dal Sig. Tubia Sergio, in qualità di socio e incaricato dell'amministrazione straordinaria della società, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R all'Azienda Agricola "Vilflora s.s. di Tubia & C." (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) d'acqua, da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Vigliano Biellese, foglio n. 4, particella n. 76, da utilizzarsi ad uso agricolo.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 3,22 (trevirgolaventidue) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

47

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5372 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza del Ditta Sig. Da Pozzo Nereo, subentrato in data 18 dicembre 2003, all'istanza in data 28 marzo 2000 della Ditta "Segheria di Vallestrona di Da Pozzo Nereo", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso igienico, da una sorgente ubicata in Comune di Valdengo. Assenso. P.P. Valdengo 11

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 maggio 2004 dal Sig. Da Pozzo Nereo, in qualità di titolare della concessione, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R al Sig. Da Pozzo Nereo, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,61 e medi 0,025 d'acqua, per un totale di mc/anno 800, da n. 1 sorgente ubicata in Comune di Valdengo, foglio n. 11, particella n. 233, da utilizzarsi per scopi igienici.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e congruaggio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario

non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

48

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5373 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 8 agosto 2000 della Ditta "Floricoltura Pella Giorgio" di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in Comune di Biella, da utilizzarsi per scopi agricoli. Assenso. P.P. Biella 6

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 maggio 2004 dal Sig. Pella Giorgio, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta "Floricoltura Pella Giorgio", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,7 (zerovirgolasette) d'acqua, per un totale di mc/anno 1000 (mille), da n. 1 pozzo ubicato in località Via del Sole n. 15 del Comune di Biella, da adibire ad uso agricolo per irrigare ettari 2 (due) di terreno.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui

Euro 3,22 (trevirgolaventidue) previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

49

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5374 in data 14 dicembre 2004 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 13 luglio 2000 del Sig. Mastantuono Guido di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da una sorgente ubicata in Comune di Andorno Micca. Assenso. P.P. Andorno Micca 6

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 aprile 2004 dal Sig. Mastantuono Guido, in qualità di titolare della concessione, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R al Sig. Mastantuono Guido, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 e medi 0,00032 d'acqua, da una sorgente ubicata in Comune di Andorno Micca, foglio n. 19, mappale n. 245, da utilizzarsi per scopi igienici.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 105,76 previsti per l'anno solare 2004, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

50

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche

Ordinanza n. 1316

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 19.12.2003 della Ditta Argiolas Patrizia, residente in Caraglio Via Rittanolo n. 24, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5699 in Comune di Caraglio per moduli massimi 0,02 e medi 0,0017 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 2813 /03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Caraglio, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Caraglio, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Caraglio; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12023 Caraglio

Alla Ditta Argiolas Patrizia Via Rittanolo n 24 12023 Caraglio

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 28 Febbraio 2005 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Caraglio; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Caraglio restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 28 settembre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

51

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1317

Il Dirigente

Vista la domanda del 08.04.04 del Sig. Quaglia Michele in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo "Falicetto Nord", intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo agricolo nel Comune di Verzuolo per moduli 0,45 ad uso irriguo;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Verzuolo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Verzuolo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Verzuolo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12039 Verzuolo

Al Consorzio Irriguo "Falicetto Nord" 12039 Verzuolo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui alla lettera f), comma 4, art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, fissata per il giorno 17/01/05 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Verzuolo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Verzuolo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente sottoscritto e che il referente è il Dott. Ing. Andrea Rubin Pedrazzo.

Cuneo, 23 dicembre 2004

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

52

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 4 del 10 gennaio 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra di Garesio"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra di Garesio", con sede legale ed operativa in Via A. Diaz -12075 Garesio, (omissis) al nr. 281 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile Centro di Costo
Giuseppe Viada

53

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 5 del 10 gennaio 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra di Ceva"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Organizzazione "Corpo Volontario Antincendi Boschivi Squadra di Ceva", con sede legale ed operativa in Via Pio Bocca -12073 Ceva, al nr. 282 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

54

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 6 del 10 gennaio 2005. Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Rettifica sezione di iscrizione Avis Provinciale di Cuneo

Il Responsabile del Centro di Costo
politiche giovanili e volontariato

(omissis)

determina

- di procedere alla rettifica cancellando l'Organizzazione di Volontariato "AVIS Provinciale di Cuneo", avente sede legale ed operativa in Via Schiaparelli n. 1 (omissis) dalla Sezione Sanitaria, ed iscrivendo la stessa nel settore "Organismi di collegamento e coordinamento" della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato a r 283;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di costo
Giuseppe Viada

55

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - U.O. Tecnica a Tutela del Territorio

Autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30,00 in Comune di Casalino

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 24/06/2004 della Ditta CABIFI di Biancalani Paolo S.p.A corredata dal progetto a firma dei Dott. Geol. Massimo Scacco e Petra Rogate, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30,00 in Comune di Casalino nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 23 particella n. 49, nonché la successiva derivazione d'acqua (1 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 5457 in data 06/09/2004;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 17004 in data 04/11/2004;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) ;

ordina

La domanda in data 24/06/2004 della Ditta CABIFI di Biancalani Paolo S.p.A sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 27/01/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 27/01/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Casalino e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/02/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casalino sito in Via San Pietro n. 3.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

56

Provincia di Novara

Deliberazione n. 69 del 15 dicembre 2004. Strada provinciale n. 4 Ovesticino - 4° tronco. Declassificazione a comunale del tratto interno all'abitato, sotteso alla nuova variante di Cerano

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

Con n. 26 voti favorevoli su n. 26 presenti e votanti in modo palese;

delibera

1. di declassificare a comunale il tratto della S.P. n. 4 "Ovesticino" - 4° tronco, interno all'abitato di Cerano sotteso alla variante, compreso tra le progr. Km. 2+000 e Km. 6+200 (incrocio con la nuova variante), della lunghezza di ml. 4.200;

2. di dare atto che, in virtù della costruzione della nuova variante nonché della declassificazione a comunale del suddetto tratto, la lunghezza della strada provinciale di cui trattasi è di Km. 8+843;

3. di dare atto, altresì, che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale;

4. di dare atto, inoltre, che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata a: Amministrativa Viabilità - Archivio-Protocollo - Concessioni - Espropri - Gestione Mutui - Supporto Amm.vo Settori Tecnici

57

Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di derivazione d'acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea

Con riferimento al progetto di "Progetto di derivazione d'acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea", presentato dalla Idropadana S.a.s., si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 4-515242 dell'11 gennaio 2005

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto: "Progetto di derivazione d'acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei Comuni di Montalto Dora e Ivrea"

Proponente: Idropadana S.a.s.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. di esprimere, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente allo Studio di Impatto Ambientale circa il "Progetto di derivazione d'acqua superficiale ed impianto idroelettrico nei comuni di Montalto Dora e Ivrea", localizzato nel Comune di Montalto Dora e Ivrea (TO), presentato dalla ditta Idropadana S.a.s, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 336 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione de-

gli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, riportate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che gli elaborati relativi al progetto definitivo, saranno approvati, se conformi con quanto presentato nel corso dell'istruttoria, in sede di rilascio della concessione di derivazione dal Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino

3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. 40/98 e s.m.i., per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. di stabilire che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, la ditta "Idropadana S.a.s." dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5. di stabilire che eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

6. di stabilire che in caso di eventuali interferenze dell'impianto in progetto con il campo pozzi sito in sponda destra del f. Dora Baltea a servizio dell'acquedotto di Ivrea e dei comuni limitrofi l'impianto dovrà essere cautelativamente fermato come specificato nell'allegato B;

7. di autorizzare la realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 45/89 sulla base dei pareri, depositati agli atti, del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, del 22/1/2004 (C1) e del Corpo Forestale dello Stato, del 5/7/2002 (C2).

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni con prescrizioni, depositate agli atti:

- Autorizzazione, ai sensi del D.lvo 42/2004 art.159, della Regione Piemonte Direzione - Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Beni Ambientali, trasmessa con nota prot. n. 28159/19/19.20 del 15/12/2004

- Autorizzazione, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 152/1999, dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, trasmessa con nota prot. n. 18263/03 in data 08/04/2003

9. Di dare atto che il giudizio, di cui al punto 1, non comprende le seguenti autorizzazioni che verranno rilasciate dai rispettivi enti successivamente al presente atto, ed in particolare:

- Autorizzazione idraulica della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino per l'attraversamento della Roggia Boasca, che sarà rilasciata in fase di approvazione del progetto esecutivo;

- Autorizzazione idraulica dell'Agenzia Interregionale per il Po (AIPO) per la compatibilità dell'opera di restituzione delle acque nel F. Dora Baltea, che sarà rilasciata in fase di approvazione del progetto definitivo;

10. di dare atto che gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare di concessione (consegnato nella riunione conclusiva della conferenza di servizi) verranno assolti dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche successivamente al rilascio del presente provvedimento, recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo;

11. di dare atto che il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera, di cui all'Allegato B della presente deliberazione, è affidato all'A.R.P.A.;

12. di stabilire che il proponente dovrà comunicare all'A.R.P.A. ed agli Enti competenti le date di inizio e termine dei lavori, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori stessi, e di ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento, nonché trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9, e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
A. Saitta

58

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 960-510718/2004 del 22/12/2004 - Codice univoco: TO-P-10098

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 960-510718/2004 del 22/12/2004 - Codice univoco: TO-P-10098

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla SMAT S.p.A. con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio 14 (omissis) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Buttigliera Alta - data catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 18 n. 50 - in misura di litri/sec massimi 10, e medi 10 per complessivi metri cubi annui 315.360 ad uso potabile), assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L.

36/1994 all'uso consumo umano, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-12-2004 relativo alla - derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione e di quelle previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia disposto dalla “Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche” con la D.D. n. 360 del 17-12-2004;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge (omissis)”

9) Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terra sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la, salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva. l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

59

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria

Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002. Istanza per concessione estrazione di mc 300

di ciottoli dall'alveo del torrente Borbera nel Comune di Albera Ligure(AL), a valle località Chiappeti

Il Responsabile del Settore

rende noto

che la Ditta COS.MO. S.r.l., con sede in Sarezzano (AL) località Baracca n.8/A, ha presentato al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, istanza per ottenere la concessione all'estrazione di mc 300 di ciottoli dall'alveo del torrente Borbera nel Comune di Albera Ligure(AL), a valle località Chiappeti.

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

dispone

che la domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di acquisizione richiesta, nel limite dei volumi suddetti, depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - Piazza Turati n.4, siano a disposizione di chi intenda prenderne visione.

Chiunque vi abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

60

Regione Piemonte - Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Coordinamento delle attività territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ai creditori. Lavori di ricostruzione di un muro in c.l.s. rivestito in pietra lungo la sponda destra del T. Pesio per un tratto complessivo di mt. 28.00 Vivaio Gambarello

In esecuzione del disposto della Legge 11.02.1994 n. 109 e successivo regolamento DL. n. 554 del 1999 art. 192 capo II, si invitano tutti coloro che vantano crediti per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori verso Cornaglia F.lli con sede Caraglio (CN), (omissis) esecutrice dei lavori di: ricostruzione di un muro in c.l.s. rivestito in pietra lungo la sponda destra del T. Pesio per un tratto complessivo di mt. 28.00 Vivaio Gambarello nel Comune di Chiusa-pesio, in Provincia di Cuneo assunti con contratto in data 18/10/2004 . a questa Regione le domande ed i titoli del loro credito entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, sezione Annunci Legali . Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del procedimento
Vincenzo Renna

61

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Concessione del sedime demaniale in loc. Tetto Bruciato in Comune di Cuneo

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta della ditta Eden Farm s.r.l. con sede in Cuneo - V.le Angeli 77 in data 7.3.2004. per il rilascio in concessione del sedime demaniale in loc. Tetto Bruciato in Comune di Cuneo in corrispondenza dei mappali 91, 72, 132 del fgl. n. 92;

Visto il R.D. 25/07/1904 n. 523;

Vista la L.R. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004:

dispone

che la domanda e gli elaborati tecnici siano affissi per la durata di quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Cuneo a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore decentrato Opere pubbliche di Cuneo C.so Kennedy 7/bis nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore della Eden Farm s.r.l. di Cuneo.

Cuneo, 12 gennaio 2005

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

62

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Cavaglià (Biella)

Avvio della procedura di adozione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile di Servizio

rende noto

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2004 è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

Dell'avvio della procedura viene dato avviso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale dal 12/01/2005 all'11/02/2005 nonché al B.U. della Regione Piemonte.

La proposta e gli elaborati adottati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale e sono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni, e pertanto dal 12/02/2005 al 12/04/2005, ogni soggetto interessato potrà presentare, in forma scritta, proposte ed osservazioni alla Provincia di Biella ed al Comune di Cavaglià.

Cavaglià, 12 gennaio 2005

Il Responsabile di Servizio
Augusta Bortolotto Aiassa

Comune di Druogno (Verbanio Cusio Ossola)

Avviso di avvio procedura di approvazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica - Art. 7 L.R. 52/2000

Si rende noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 52/2000, con deliberazione consigliere n. 53 del 21.11.2004 è stato avviato il procedimento di approvazione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

L'elaborato contenente le proposte di zonizzazione acustica è pubblicato per estratto all'Albo Comunale per periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 13.1.2005 e scadenti il giorno 12.2.2005.

Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Druogno, 13 gennaio 2005

Il Sindaco
Giovanni Francini

Il Responsabile del Procedimento
Fabio Melfa

Comune di Soriso (Novara)

Avviso di avvio della procedura di classificazione acustica del territorio del Comune di Soriso in seguito a variante al P.R.G.C. (ai sensi art.7 della L.R. n. 52/2000)

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
Visto il D.G.R. 85-3802 del 06.08.2001;

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.09.2004, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica interessante il territorio del Comune di Soriso a seguito di Variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge regionale;

che copia della Deliberazione medesima con gli atti relativi all'adottata proposta di zonizzazione acustica, sono depositati presso la Segreteria del Comune di Soriso per 30 (trenta) giorni a partire dalla data odierna, chiunque può prenderne visione nei normali orari di apertura degli uffici comunali e nei giorni festivi dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

Nei successivi 60 (sessanta) giorni e precisamente entro il 27.04.2005, chiunque può presentare alla Provincia o al Comune proposte ed osservazioni in duplice copia di cui una in bollo.

Dalla Residenza Municipale, 27 gennaio 2005

Il Sindaco
Felice Monti

Comune di Viù (Torino)

Adozione progetto preliminare di zonizzazione acustica

Si rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18.12.2004 è stato adottato il progetto preliminare di zonizzazione acustica del territorio comunale.

In applicazione delle norme stabilite dall'art. 7 della L.R. del 20/10/2000 e s.m.i. gli atti sono messi a disposizione per l'esame del pubblico presso la segreteria del Comune (uffici siti in P.zza V.Veneto n. 2) per trenta giorni a partire dal 27.01.2005.

Nei successivi sessanta giorni dalla data di avvio della procedura chiunque potrà presentare per iscritto osservazioni o proposte, facendole pervenire all'Ufficio Comunale e alla Provincia di Torino.

Viù, 20 gennaio 2005

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Susanna Giulietti

Regione Piemonte - Direzione Industria

Permesso di ricerca per terre refrattarie, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominato "Aurora" Loc. Riva Bianca in Comune di Lozzolo (VC). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A.

In data 7 dicembre 2004 la Ditta Astor di Elena Selvaggio, con sede legale in Lozzolo (VC) - Via Mazzini n. 8, ha depositato presso l'Ufficio regionale di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al programma del Permesso di Ricerca di terre refrattarie, caolino, argille per porcellana e terraglia forte in Comune di Lozzolo (VC), allegato alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Mario Grassi - tel. 011/432.2082 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

S.R. 11 - Completamento adeguamento Classe IV CNR (ora Categoria C1) con variante agli abitati di Cameriano ed Orfengo. Comunicazione di avvio del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003

L'ARES Piemonte, con sede in Via Belfiore, n. 23 - Torino, in data 12-10-2004 ha chiesto alla Direzione Regionale Trasporti, ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003, l'attivazione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo denominato "Completamento adeguamento Classe IV CNR (ora Categoria C1) con variante agli abitati di Cameriano ed Orfengo", depositando due copie dei relativi elaborati progettuali.

La conclusione del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo è stabilita entro 45 giorni dalla data della prima seduta della Conferenza dei Servizi medesima.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Roberto Delpon (tel. 011/4324786) ed all'arch. Alessandro Mastella (011/4325724), funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 -13. Procedimento: Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento del corso d'acqua pubblica denominato Torrente Borbera con un impianto elettrico aereo alla tensione di 400 Volt nei Comuni di Albera Ligure e Rocchetta Ligure. Domanda in data 15.12.2004 dell'ENEL Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Area di Business Rete elettrica - Zona di Alessandria

Data di avvio: 20/12/2004

n. di protocollo dell'istanza: 61479

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3 piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Mondo Acqua S.p.A. - Lavori di potenziamento impianto fognario aree in crisi in comune di Mondovì - Lotto 3 - Immissione acque bianche fognarie nel Torrente Ellero

Data di avvio: 5/1/2005

n. di protocollo dell'istanza: 544

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Mondo Acqua SpA - Lavori di potenziamento impianto fognario aree in crisi in Comune di Mondovì - Lotto 2 - Immissione acque bianche fognarie nel Rio Senestrera

Data di avvio: 5/1/2005.

n. di protocollo dell'istanza: 543.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 27/94. Procedimento: Sig. Francesco Martino - realizzazione di scogliera per contenimento e sistemazione cortile - Rivo Bruido in Comune di Venasca

Data di avvio: 17.12.2004.

n. di protocollo dell'istanza: 61270.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gianluca Comba.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Comunità Montana Valle Varaita - Sopraelevazione di un tratto di scogliera e scarico acque in corrispondenza Rio di Isasca in Comune di Isasca

Data di avvio: 13/12/2004.

N. di protocollo dell'istanza: 60314.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. G. Comba.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: Comune di Saluzzo - Copertura di tratto del Rio Torto compreso tra la P.ta Battaglione Alpini ed il ponte di Corso XXVII Aprile per realizzazione di nuova viabilità urbana

Data di avvio: 23/12/2004.

N. di protocollo dell'istanza: 62461.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. G. Comba.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex legge 241/90. Procedimento: ENEL - Costruzione scogliera sulla sponda sinistra orografica del Rio Torto in Comune di Manta

Data di avvio: 5/1/2005.

N. di protocollo dell'istanza: 530.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. G. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi

Progetto "Prolungamento pista di sci nordico agonistica e turistica e costruzione poligono di biathlon in Valle Pesio", da realizzarsi nel Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Categoria progettuale B1 24 - Pos. 18/val/2004 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 17/12/2004 l'Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi, con sede in Via Sant'Anna n. 34 - Chiusa di Pesio (CN), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Prolungamento pista di sci nordico agonistica e turistica e costruzione poligono di biathlon in Valle Pesio", da realizzarsi nel Comune di Chiusa di Pesio (CN)", allegati alla domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

La valutazione di incidenza è stata richiesta ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.G.R. n. 16/R del 16/11/2001, con riferimento al sito S.I.C., codice IT 1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro".

Il proponente ha perfezionato l'istanza dando avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 19/12/2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 19/12/2004, data di perfezionamento dell'istanza mediante la pubblicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dal 19/12/2004 e gli elaborati di progetto rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Ermanno De Biaggi, Dirigente del Settore Pianificazione Aree protette - Direzione Turismo Sport Parchi (tel. 011.432.2596).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore Regionale
Gaudenzio De Paoli

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Chalet Mollino

Progettato e realizzato dall'architetto torinese Carlo Mollino tra il 1946 e il 1947, l'edificio ospitava la stazione d'arrivo della slittovia al Lago Nero, sopra Sauze d'Oulx, a quasi 3000 metri di quota.

Questo famoso chalet d'autore, spettacolare rifugio per sciatori, rappresenta l'opera più poetica dell'architetto e riflette in pieno la sua particolare concezione "moderna" dell'architettura. La costruzione coniuga infatti la funzionalità dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche del Movimento Moderno, con la tradizione locale.

Dopo un lungo periodo di abbandono, grazie ai recenti lavori di ripristino esterni e la realizzazione di un parabrezza vetrato sulla spettacolare terrazza, l'edificio è finalmente tornato a rivivere.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.